




La riforma del Tfr

Tfr - Guida utente

Riferimenti	
Oggetto:	Guida Utente
Codice Documento:	TFR_2007
Versione:	v. 1.10
Nome File:	Tfr.doc
Ultimo aggiornamento:	05-07-2007
Data creazione:	01-05-2007
Autore:	Assistenza SMAP
Revisore:	Dott. Salvatore Caggese


	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina ii

Aggiornamenti e revisioni

Release 1.00 (Novembre 2006)


Nel presente documento sono evidenziate in neretto e con una barra laterale le modifiche .

Data	Ver.	Decorrenza	Comunicazione	Paragrafo	Titolo Paragrafo	Descrizione modifica
19-05-07	1.0	01/06/07				
26-06-07	1.1	26-06-07		4.7	<i>I chiarimenti Covip</i>	<i>Inserito orientamento Covip del 13/6/07 sui lavoratori silenti</i>
28-06-07	1.1	28-06-07		6.2	<i>Il calcolo della contribuzione dovuta</i>	<i>Contribuzione individuale ai fondi pensione aperti e ai piani pensionistici individuali</i>
03-07-07	1.1	03-07-07		6.7	<i>Il contributo di solidarietà del 10%</i>	<i>Il contributo di solidarietà del 10% sulle somme o contributi a carico del datore di lavoro. Circolare Inps 98 del 3 luglio 2007</i>
05-07-07	1.1	05-07-07		5.5	<i>Contribuzione e prestazioni nel cedolino</i>	<i>Modalità di calcolo degli arretrati dovuti al fondo tesoreria per i dipendenti che hanno scelto di conferire il Tfr al fondo pensione. Inps messaggio nr. 10577 del 26-4-2007</i>
06-07-07	1.1	06-07-07		2.1	<i>Cosa comprende la retribuzione utile quale base di calcolo del Tfr</i>	<i>Riportiamo integralmente il documento dal titolo "La base di calcolo del contributo TFR dovuto all'Inps" a cura della Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 03/07/2007 PRINCIPIO N. 9.</i>


	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina iii

Indice dei contenuti

1	PREMESSA	6
2	LA FORMAZIONE DEL TFR NELLO SMAP	7
2.1	Cosa deve comprendere la Retribuzione Utile per il Tfr	7
2.1.1	Premessa	7
2.1.2	La determinazione della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.	7
2.1.3	Concetto di non occasionalità	8
2.1.4	Contributi ai fondi di previdenza complementare e base di calcolo del T.F.R.	9
2.1.5	Le deroghe della contrattazione collettiva	10
2.1.6	Computo delle retribuzioni in natura	11
2.1.6.1	Autovettura	11
2.1.6.2	Alloggio	11
2.1.6.3	Mensa e buoni pasto	11
2.1.6.4	Premi di polizza	12
2.1.7	Indennità di trasferta	12
2.1.8	Indennità estero	12
2.1.9	Indennità di preavviso	12
2.1.10	Indennità per ferie e permessi non goduti	12
2.1.11	Assenze dal lavoro	12
2.2	Il calcolo della retribuzione utile nello SMAP	14
2.2.1	La retribuzione virtuale del periodo	14
2.2.1.1	Le ore virtuali	14
2.2.1.2	La retribuzione virtuale	15
2.2.2	Gli elementi aggiuntivi	15
2.3	Il divisore 13,5	16
2.4	Gli oneri contributivi sul Tfr	16
2.5	Il Tfr maturato	16
3	LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	18
3.1	I lavoratori interessati	18
3.2	I lavoratori non interessati	18
4	LA SCELTA DEL DIPENDENTE	20
4.1	I moduli Tfr1 e Tfr2	20
4.1.1	Lavorati in forza al 31/12/2006	20
4.1.2	Lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2007	21
4.1.3	Lavoratori che non hanno utilizzato i modelli Tfr1 e Tfr2	21
4.2	Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006	22
4.2.1	Iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993	22
4.2.1.1	Destinare il TFR maturando ad un fondo pensione	22
4.2.1.2	Lasciare il TFR maturando in azienda	22
4.2.2	Iscritti alla previdenza obbligatoria in data ante 29 aprile 1993	22
4.2.2.1	Se già versano una quota di Tfr	22
4.2.2.2	Se non versano una quota di tfr al 31/12/2006	23
4.3	Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006	24
4.3.1	Iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993	24

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina iv

4.3.2	Iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993	25
4.4	Silenzio assenso	25
4.5	Gli obblighi del datore di lavoro	26
4.6	La gestione della scelta nello SMAP	27
4.6.1	L'informativa ai dipendenti in forza al 31/12/2006	27
4.6.2	L'informativa ai dipendenti nuovi assunti	27
4.6.3	La raccolta e gestione dei moduli TFR1 e TFR2	27
4.6.3.1	La barra dei comandi	29
4.6.3.2	I filtri	29
4.6.3.3	Se il dipendente sceglie di lasciare in azienda	30
4.6.3.4	Se il dipendente sceglie di aderire ad un fondo pensione	31
4.6.3.5	Regola del silenzio-assenso	31
4.6.3.6	La gestione manuale della scheda	31
4.6.3.7	Esclusione automatica dei rapporti cessati	32
4.6.3.8	Il monitoraggio delle non-scelte	32
4.6.4	Le lettere di sollecito	32
4.6.5	I nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 2007 con una scelta già fatta	32
4.7	I chiarimenti COVIP	33
4.7.1	Se cambia il rapporto di lavoro	33
4.7.2	Se ho riscattato la posizione	34
4.7.3	Scelte fatte prima del decreto	34
4.7.4	Decorrenza degli effetti delle scelte	35
4.7.5	Sospensione attività lavorativa	35
4.7.6	Cessazione del rapporto nel semestre di scelta	35
4.7.7	Adesione senza conferimento del Tfr	35
4.7.8	Revoca della scelta di lasciare in azienda	36
4.7.9	Portabilità della posizione FONDINPS	36
4.7.10	Lavoratori silenti	36
5	FONDO DI TESORERIA INPS	38
5.1	Le aziende obbligate	38
5.1.1	Lavoratori con obbligo di contribuzione	39
5.1.2	Operazioni societarie di fusione incorporazione e cessione	39
5.1.3	Lavoratori occupati all'estero	39
5.1.4	Il calcolo della media	40
5.1.5	La media annuale per le aziende in attività al 31 dicembre 2006	40
5.1.6	La media annuale per le aziende che iniziano dopo 31 dicembre 2006	40
5.1.6.1	Con quale comando si calcola la media	40
5.1.6.2	Come viene calcolata la media	41
5.1.6.3	Come correggere il calcolo della media	42
5.2	La comunicazione all'Inps	43
5.3	Le aziende obbligate nello SMAP	43
5.3.1.1	Le opzioni da attivare	43
5.3.1.2	Trattamento dei dipendenti esclusi	44
5.4	Le voci retributive da utilizzare nel cedolino	45
5.4.1.1	La contribuzione	46
5.4.1.2	Le prestazioni	46
5.4.1.3	Lo sgravio contributivo sul Fondo Garanzia del Tfr	47
5.5	Contribuzione e prestazioni nel Cedolino	47
5.6	Contribuzione e prestazioni nel fondo Tfr aziendale	48
5.7	Contribuzione e prestazioni nel DM10	48
5.8	Contribuzione e prestazioni in Emens	48

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina v

6	FONDI PENSIONE	49
6.1	Il conferimento del Tfr	50
6.2	Il calcolo della contribuzione dovuta	51
6.2.1	La contribuzione contrattuale	51
6.2.2	La contribuzione per adesione individuale al fondo	52
6.3	Le quote di iscrizione	53
6.4	Il calcolo della rivalutazione del 2,74%	53
6.5	Le modalità di versamento	53
6.6	Lo sgravio contributivo sul Fondo Garanzia del Tfr	54
6.7	Il contributo di solidarietà del 10%	54
7	LA LIQUIDAZIONE TFR	56
7.1	Se interamente erogato al momento della cessazione	56
7.2	Se anticipato	57
7.3	Se erogato in acconti a partire dalla cessazione	57
8	LA RIVALUTAZIONE DEL TFR	58
9	IL TFR IN EMENS	59
9.1	Sezione <GESTIONETFR>	59
9.1.1	Sezione <DESTINAZIONETFR>	59
9.1.1.1	Tipo Scelta	59
9.1.1.2	Data Scelta	60
9.1.1.3	Profilo del lavoratore	60
9.1.1.4	Scelta destinazione	60
9.1.2	Sezione <MESETFR>	61
9.1.2.1	Base calcolo TFr	61
9.1.2.2	Base calcolo previdenza complementare	62
9.1.2.3	Sezione <MESETESORERIA>	62
9.2	Sezione <TFR>	62
10	IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	63
11	LA STAMPA DEL FONDO TFR	64

1 **PREMESSA**

Dall'inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.


Tale riforma rappresenta un'importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due "pilastri" : il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.

L'adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un'interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.

Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Questa novità si è incrociata con la costituzione del Fondo Tesoreria presso l'Inps e relativo trasferimento del Tfr rimasto in azienda al Fondo Tesoreria.

Scopo del presente documento è illustrare le principali novità normative, l'impatto che esse hanno avuto nello SMAP e le soluzioni tecniche adottate per ridurre al minimo il lavoro manuale nello studio professionale.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 7

2 La formazione del Tfr nello SMAP

Il trattamento di fine rapporto è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari alla retribuzione lorda diviso 13,5 meno lo 0,50% di contribuzione al fondo IVS, per una percentuale pari a circa il 6,91% della retribuzione lorda.

La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

2.1 Cosa deve comprendere la Retribuzione Utile per il Tfr

Riportiamo integralmente il documento dal titolo **“La base di calcolo del contributo TFR dovuto all'Inps”** a cura della Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro **del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** del 03/07/2007 PRINCIPIO N. 9.

2.1.1 Premessa

L'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il cosiddetto Fondo di Tesoreria finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Sulla base delle disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 2007, sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), l'articolo 2120 del codice civile.

Il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.


Pertanto, ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile al netto dell'importo del contributo di cui all'articolo 3 ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

Si pone, dunque, il problema - per non incorrere nell'applicazione del regime sanzionatorio previdenziale di cui alla legge n. 388/2000 - di conoscere la corretta applicazione della base di calcolo del contributo alla luce dell'articolo 2120 del codice civile e della più recente giurisprudenza di legittimità.

2.1.2 La determinazione della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.

I criteri di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto sono dettati dai primi tre commi dall'art. 2120 c.c.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 8

Il primo comma ha fissato la regola di calcolo del T.F.R., generale e inderogabile dalla contrattazione collettiva o individuale, stabilendo che per ciascun anno di calendario venga accantonata una quota pari alla retribuzione complessivamente percepita divisa per 13,5.

Va sottolineato che la quota di calcolo individuata dalla legge pari a 13,5 non può essere modificata né in diminuzione né in aumento.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

In altri termini, il codice civile stabilisce che nell'ipotesi di un rapporto inferiore all'anno la quota di T.F.R. deve essere determinata avendo riguardo alla unità di misura minima stabilità nel mese dovendo computare come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (Cassazione 27 aprile 1987, n. 4057, Tribunale Torino 6 ottobre 2004, n. 12680 contra Cassazione 25 settembre 2002 n. 13934).

Il secondo comma individua "la retribuzione annuale" su cui calcolare il T.F.R. in "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Il principio di omnicomprensività degli emolumenti adottato dal secondo comma è però derogabile dalla contrattazione collettiva, che può escludere o inserire determinati istituti dalla base di calcolo del T.F.R..

Sono in ogni caso esclusi per legge dalla retribuzione annua utile i rimborsi per spese di lavoro.

La retribuzione annua accantonabile corrisponde dunque a quella di competenza dell'anno, costituita da tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili nell'anno medesimo, anche se corrisposti successivamente.

In caso di rapporto inferiore all'anno la retribuzione utile è quella dovuta in ciascun mese. Nel mese di inizio del rapporto o di interruzione dello stesso in cui la prestazione risulta essere di durata uguale o superiori a 15 giorni deve essere assunta come base di calcolo, in ogni caso, la retribuzione mensile virtualmente dovuta per il mese intero di lavoro.

I compensi con periodicità plurimensile, maturati in due diverse annualità (come ad esempio la quattordicesima) sono computati nella retribuzione dell'anno di erogazione, mentre la retribuzione erogata in ritardo e gli arretrati dovuti per effetto di sentenze o conciliazioni e rinnovi contrattuali con decorrenza retroattiva sono computati unitamente alla retribuzione del periodo cui si riferiscono.


Ai fini della determinazione della misura del T.F.R. da accantonare occorre far riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore al momento dei singoli accantonamenti annuali e non a quelli in vigore alla cessazione del rapporto. Conseguentemente, è escluso che la contrattazione collettiva possa attribuire effetto retroattivo all'individuazione della retribuzione utile per il suddetto trattamento, essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge (Cass. 5 agosto 2005 n. 16549, conformi Cass. 8 gennaio 2003 n. 96 e Cass. 2 marzo 2001 n. 3079).

2.1.3 Concetto di non occasionalità

Sulla nozione di retribuzione annua utile di cui al secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, con particolare riferimento al concetto di non occasionalità, sono presenti in dottrina due orientamenti (così sintetizzati dalla Cass. 22 agosto 2002 n. 12411) :

- "il primo orientamento, dando della norma codicistica una lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano considerarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del requisito della "reiterabilità". Ciò in forza del vecchio testo della norma codicistica, art. 2121 che disciplinava il computo dell'indennità di anzianità, il quale disponeva: "le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese."..

- il secondo orientamento ha, di contro, preferito far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, e ha dato così rilevanza al titolo dell'erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricolleggi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emolumento stesso, ed escludendo invece dal computo del trattamento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione.".

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 9

Per la definizione del concetto di non occasionalità la giurisprudenza, aderendo al secondo orientamento dottrinale, ha statuito che la retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi.

L'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sul concetto di non occasionalità afferma che si devono escludere solo i compensi sporadici ed occasionali, cioè quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. In tal senso, ad esempio, la Cassazione ha escluso dal computo le somme erogate una tantum a titolo di liberalità, non collegate al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale (Cass. 1° agosto 1996 n. 6923).

Diversamente devono computarsi nella retribuzione utile tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. 3 novembre 1998 n. 11002; Cass. 22 agosto 2002 n. 12411; Cass. 3 settembre 2001 n. 12851, Cass. 19 giugno 2004 n. 11448) o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all'azienda (Cass. 14 giugno 2005 n. 12778). Ai fini dell'inclusione di un compenso nella retribuzione utile non è necessario che esso abbia assunto carattere di definitività, ma è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l'elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. 25 novembre 2005 n. 24875).

Il concetto di non occasionalità assume particolare rilievo con riguardo agli elementi variabili della retribuzione, in particolare al compenso per lavoro straordinario e ai premi.

Il compenso per lavoro straordinario va escluso dalla retribuzione utile per il T.F.R. solo se erogato per prestazioni a carattere saltuario, legate ai c.d. "picchi anomali" (Cass. 26 maggio 2004 n. 10172). Ai fini dell'inclusione è sufficiente che il compenso sia riconosciuto per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro (Cass. 5 febbraio 1994 n. 1202).

A maggior ragione vanno inclusi i compensi corrisposti in modo forfettizzato o a cadenza fissa dal datore di lavoro a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario, che devono essere sommati alla base di calcolo retributiva con riferimento all'anno di maturazione.

Risulta più agevole il riconoscimento della non occasionalità per il compenso per lavoro notturno che, in genere dipende dalla normale programmazione per turni dell'attività aziendale (Cass. 13 agosto 2001, n. 11078).

In molti casi il problema della computabilità o meno è stato risolto dalla contrattazione collettiva, che ha stabilito l'esclusione del compenso dalla base di calcolo oppure ha affermato - con lo stesso effetto pratico- che le maggiorazioni riconosciute per lavoro straordinario e notturno sono state determinate tenendo conto dell'incidenza sul T.F.R.. Dette clausole sono legittime proprio in forza dell'autonomia riservata alla contrattazione collettiva dall'art. 2120 c.c..


Con riguardo ai premi, la giurisprudenza ha registrato un'evoluzione nel tempo, nel senso di ricomprendere un numero sempre crescente di fattispecie.

Circa l'inclusione dei c.d. bonus o premi di risultato non si pongono particolari dubbi, dal momento che si tratta di retribuzioni e non di liberalità.

Si è posta invece la questione della computabilità dei c.d. premi di fedeltà, in relazione al fatto che la loro erogazione avviene una tantum al raggiungimento di un certo grado di anzianità di servizio e potrebbe apparire una mera liberalità. La Cassazione, tuttavia, ha affermato che esso ha natura retributiva ogni qualvolta l'originaria spontaneità e liberalità del premio si sia trasformata, per effetto dell'inequivoco comportamento delle parti - consistente nell'attribuzione dell'erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla - in un vincolo obbligatorio. In tal caso, venuta meno l'originaria natura, il premio diventa il corrispettivo per la fedeltà della prestazione resa per un certo numero di anni, che ha assunto natura di compenso riconosciuto dall'uso aziendale, inserito come tale (clausola d'uso) nel contratto individuale, di cui completa il contenuto in senso modificativo o derogativo (in melius) della contrattazione collettiva (Cass. 22 agosto 2002 n. 12411, Cass. 18 agosto 2004 n. 16171).

2.1.4 Contributi ai fondi di previdenza complementare e base di calcolo del T.F.R.

Poiché ai fini della determinazione della base di calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 cod. civ., comma 2, prende in considerazione "la retribuzione annua", cioè "tutte le somme, compreso

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 10

l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", si pone il problema se la contribuzione ai fondi di previdenza complementare rientri o no nel concetto di "retribuzione" corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 2120 del codice civile.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che i versamenti ai fondi pensione non sono emolumenti retributivi ma sono strutturalmente contributi con funzione e natura previdenziale (v. Corte Cost. 8 settembre 1995, n. 421; v. anche Corte Cost. 8 giugno 2000, n. 178; Corte Cost. 16 aprile 2002, n. 121).

In particolare, con la sentenza 28 luglio 2000, n. 393, la Corte Costituzionale ha affermato "che, a seguito della l. delega n. 421/1992, così come attuata dal D.Lgs. n. 124/1993 la definizione legislativa dei fondi complementari, come "fondi di previdenza...al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale", ha inserito gli stessi nel sistema dell'art. 38, tanto che, dopo queste leggi, le contribuzioni degli imprenditori al loro finanziamento non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma costituiscono, strutturalmente, contributi di natura previdenziale".

Del resto, lo stesso concetto è ripreso dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 secondo cui "Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio...al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale" (art. 1, comma 1).

Al riguardo, si segnala un diverso orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i versamenti a fondi di previdenza complementare avrebbero natura retributiva e perciò confluirebbero nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

Si fa riferimento, in particolare, alla iniziale sentenza a sezioni unite 1° febbraio 1997, n. 974, seguita da Cass. 2 novembre 2001, n. 13558, da Cass. 14 ottobre 2002, n. 14591 ed infine da Cass. 17 gennaio 2006.

Pertanto, la Corte di Cassazione - sia nella sentenza a sezioni unite del 1997 che nelle decisioni successive - fa riferimento esclusivamente a trattamenti pensionistici integrativi erogati da fondi interni al patrimonio dell'azienda previsti dalla contrattazione collettiva (ovvero a "conti individuali" integranti il trattamento di quiescenza), e non a fondi di previdenza complementare esterni al datore di lavoro.

La Corte sostiene che tali trattamenti pensionistici integrativi avrebbero natura di debiti di lavoro, anche se esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa (a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta), e perciò utili al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'orientamento della Suprema Corte non tiene però conto dei pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia e della evoluzione legislativa sul punto. Infatti, in base al vigente quadro normativo sopra richiamato, si deve ormai ritenere che il finanziamento a fondi di previdenza complementare abbia sempre natura e funzione esclusivamente previdenziali.


Inoltre, poiché la legge prevede la possibilità di destinare gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto al finanziamento della previdenza complementare, è evidente che se il T.F.R. versato al fondo pensione fosse considerato utile ai fini del calcolo del T.F.R. stesso, si determinerebbe un circolo vizioso tale da moltiplicare in modo irrazionale la base di calcolo dell'istituto.

La Suprema Corte non tiene poi conto del fatto che l'art. 2120 cod. civ. comprende come base di calcolo del T.F.R. tutte le erogazioni che sono state effettivamente corrisposte al lavoratore, mentre l'obbligazione del datore di lavoro verso il finanziamento della previdenza complementare comporta, nel corso dell'anno, una erogazione non a favore dei lavoratori interessati bensì al fondo pensione di riferimento.

A norma dell'articolo 16 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sul contributo a carico del datore di lavoro versato alla previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.

2.1.5 Le deroghe della contrattazione collettiva

L'articolo 2120 del codice civile fornisce i criteri guida per la determinazione della retribuzione utile, mentre la contrattazione collettiva può includere o escludere alcuni emolumenti dalla base di calcolo del T.F.R.. Questa facoltà è riconosciuta dalla legge tanto alla contrattazione nazionale quanto a quella aziendale (Cass. 5 agosto 2005 n. 16549).

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 11

Si deve trattare di una previsione chiara ed univoca, contenuta in contratti collettivi che siano stati stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 297/82 (Cass. 5 novembre 2003 n. 16618). Quanto all'efficacia temporale delle disposizioni del contratto collettivo che fissano la retribuzione utile, occorre inoltre tener presente che se interviene una disciplina collettiva a modificare la precedente, l'innovazione è valida per il futuro, con salvezza dei diritti quesiti dei lavoratori, e non produce effetto sulle quote già accantonate nel corso del rapporto di lavoro (Cass. 14 agosto 2004 n. 15889).

Come già chiarito in precedenza la contrattazione collettiva non può attribuire effetto retroattivo all'individuazione delle somme che formano la retribuzione utile per il T.F.R., "essendo tale pattuizione nulla per contrasto con i principi inderogabili di norma di legge" (Cass. n. 16549/2005 e Cass. 8 gennaio 2003 n. 96).

2.1.6 Computo delle retribuzioni in natura

Con riguardo al computo nella base di calcolo della retribuzione in natura di rilievo è il problema che riguarda la valorizzazione economica del benefit.

Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione della retribuzione in natura prevale un criterio civilistico identificato nel valore normale del bene o servizio.

Deve escludersi l'automatica applicabilità in via analogica dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di retribuzione in natura (art. 51 TUIR).

2.1.6.1 Autovettura

Non è prevista una specifica disposizione normativa che disponga un criterio univoco di determinazione del valore dell'autovettura concessa al lavoratore per uso personale da computare nella base di calcolo del T.F.R..

Ne consegue che il datore di lavoro deve determinare tale importo utilizzando un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe ACI, ma che deve tener conto dell'effettivo utilizzo dell'auto per ragioni personali.

In ogni caso, il controvalore dell'autovettura concessa al lavoratore per uso personale può essere rideterminato dal giudice in via equitativa (Cass. 22 giugno 2000 n. 8496).

La Suprema Corte ha chiarito che il benefit rientra nella base di computo anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo, poiché rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, se anche non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva se è pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (Cass. 15 novembre 2002 n. 16129).

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a versare mensilmente una somma come corrispettivo dell'utilizzo personale dell'auto occorre confrontare il valore effettivo dell'uso con la somma richiesta a tale titolo. La eventuale differenza positiva va computata nella retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. anche se, in alcuni casi, in sede di valutazione equitativa tale computo è stato escluso se lo scostamento non è apprezzabile (Cass. 12 agosto 1992 n. 9517).


2.1.6.2 Alloggio

Al riguardo è riconosciuta dalla giurisprudenza la computabilità nel T.F.R. del valore corrispondente all'utilizzo dell'alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore (Cass. 22 giugno 2004 n. 11644), con qualunque modalità:

- tramite erogazione di un contributo mensile (Cass. 2 marzo 2005 n. 4341);
- comodato gratuito o pagamento del canone di locazione da parte del datore di lavoro (Cass. 22 aprile 1987 n. 3914),

sempre che tale liberalità sia connessa al rapporto di lavoro e alla posizione lavorativa del dipendente (Cass. 22 giugno 2004 n. 11644).

2.1.6.3 Mensa e buoni pasto

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 12

Il valore del servizio mensa e l'eventuale indennità sostitutiva - ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro e, pertanto, non può essere computato ai fini del calcolo del T.F.R. salvo deroga della contrattazione collettiva (Cass. S.U. 1° aprile 1993 n. 3888).

Un orientamento più recente, peraltro, attribuisce natura retributiva alla mensa, come istituto contrattuale, soltanto quando sia accompagnata da un'indennità sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell'indennità, dovendo in tal caso incidere sugli istituti indiretti legali e contrattuali se così dispone la contrattazione collettiva (Cass. 14 novembre 2001 n. 14198).

2.1.6.4 Premi di polizza

Le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore entrano nella base di calcolo del T.F.R., salvo deroga della contrattazione collettiva, in quanto si tratta di emolumenti che trovano la loro causa tipica nel normale rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi (Cass., 22 giugno 2000 n. 8496).

2.1.7 Indennità di trasferta

Per la computabilità o meno dell'indennità di trasferta nella retribuzione utile rileva in via generale solo l'elemento dell'occasionalità, nel senso che, se la trasferta rappresenta una modalità abituale della prestazione, il corrispettivo dell'indennità entra a far parte della base di calcolo del T.F.R. (Cass. 14 luglio 1988 n. 4621).

In caso contrario, deve essere escluso anche se erogato per trasferte o missioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, ma con carattere occasionale ed episodico (Cass. 13 aprile 1985 n. 2449).

2.1.8 Indennità estero

La natura retributiva dell'indennità estero - secondo la più recente giurisprudenza - va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro all'estero. La distinzione tra remunerazione del disagio e remunerazione della professionalità rileva ai soli fini della definitività o meno del compenso nel trattamento riconosciuto al lavoratore e non per stabilirne la natura retributiva, che sussiste in ogni caso, con conseguente inclusione nella base di calcolo del T.F.R. (Cass. 19 febbraio 2004 n. 3278).

2.1.9 Indennità di preavviso


L'indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro ha natura retributiva ed è computabile nella base di calcolo T.F.R., pur non essendo il corrispettivo di una prestazione di lavoro (Cass. 22 febbraio 1993 n. 2114).

2.1.10 Indennità per ferie e permessi non goduti

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, l'orientamento prevalente l'indennità per permessi non goduti, nonché l'indennità per ferie non godute corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto connesse al rapporto stesso, formano retribuzione utile ai fini del T.F.R. (fra tutte Cass. 8 giugno 2005 n. 11936).

2.1.11 Assenze dal lavoro

Il comma 3 dell'art. 2120 c.c., che dispone: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro."

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 13

Le cause di sospensione inerenti il prestatore di lavoro contemplate dall'art. 2110 c.c., si riferiscono all'infortunio, alla malattia e alla gravidanza o di puerperio. A queste si aggiungono le sospensioni a titolo di cassa integrazione ordinaria e straordinaria espressamente richiamate dal citato articolo 2120.

La retribuzione figurativa da computarsi nella retribuzione annua valida per il T.F.R. è, per espressa disposizione di legge, quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa, comprensiva quindi anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore (ad esempio indennità forfetaria per straordinari, indennità per turni).

La contrattazione collettiva può derogare al disposto dell'art. 2120 comma 3, in virtù della previsione derogatoria operata dal secondo comma dello stesso art. 2120, limitatamente alla misura della retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. Peraltro, anche l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. espressamente stabilisce che "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali". La disposizione ora richiamata consente anche ad accordi individuali di stabilire regole di miglior favore per i dipendenti che si trovino in periodi di assenza dal lavoro.

Alcuni profili di problematicità riguardano i periodi relativi alle assenze per maternità. L'articolo 2110 del codice civile fa un generico rinvio al periodo della "Gravidanza " e del " puerperio".

Si ritiene che nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 2120 del codice civile rientri il periodo relativo al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) dal momento che esso ricade interamente nel periodo di maternità e puerperio. Diversamente, non rientra nella citata previsione del comma 3 il congedo parentale (ex astensione facoltativa) che può essere utilizzato fino all'ottavo anno del bambino. A tale ultimo riguardo, va precisato che un primo orientamento giurisprudenziale si è formato a favore della sua computabilità (sostenuta tra gli altri dalla Cassazione 22 febbraio 1993, n. 2114 e dalla Pretura Milano del 7 gennaio 1998).

Di segno contrario la sentenza di merito del Pretore di Milano del 5 dicembre 1992, si basa soprattutto sul fatto che "l'ultimo comma dell'art. 7 della L. 1204/71 - con formulazione identica, per tale aspetto, a quella del precedente art. 6 (concernente la rilevanza dell'astensione obbligatoria) - prevede la computabilità dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianità di servizio." Questo orientamento attribuisce rilevanza decisiva alla maturazione nel periodo considerato dell'anzianità di servizio, non considerando che questo elemento non costituisce una discriminante tra i periodi di sospensione che si computano ai fini del T.F.R. e quelli che ne sono esclusi.


Sul punto si ritiene di condividere la tesi sostenuta tra l'altro dal Tribunale di Milano 3.7.1991 e 18.9.1999, secondo la quale "In difetto di diversa definizione normativa, il puerperio legale disciplinato dalla legge 1204/71, deve ritenersi sostanzialmente coincidente con la definizione medica riferita alla normalità e generalità dei soggetti e va quindi limitata al periodo di tre mesi di astensione obbligatoria post partum. In ragione di ciò, dopo la novella dell'articolo 2120 del c.c la mera assenza facoltativa dopo i tre mesi di astensione obbligatoria non è utile alla formazione del T.F.R."

Con riferimento ad altre tipologie di assenze, il comma 2 dello stesso articolo 2120 precisa che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro". Ne deriva, pertanto, in linea generale che, se a fronte della mancata prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un corrispettivo in forza di disposizioni di leggi e/o contratti, (ferie, festività, permessi retribuiti etc) questo corrispettivo è utile al calcolo del T.F.R. (si veda anche quanto indicato al paragrafo 6.4).

Se, invece, in relazione alla mancata prestazione lavorativa, nulla è dovuto al lavoratore dal datore di lavoro come, ad esempio, scioperi, aspettative, permessi non retribuiti, permessi per malattia del figlio fino a 8 anni di etc, il trattamento di fine rapporto non matura.

Alla medesima conclusione di esclusione si giunge anche se il datore di lavoro dovesse essere obbligato ad anticipare una indennità per conto di enti previdenziali (ad esempio, permessi per donazione di sangue, permessi per assistenza ai familiari portatori di handicaps etc.).

La giurisprudenza è intervenuta in relazione all'assenza per servizio militare. La Corte di Cassazione con sentenza dell'11 giugno 1990 n. 5660 e ancor prima del 5 febbraio 1988, n. 1222 ha espressamente escluso che l'art. 2120 comma 3 c.c., "che include nella retribuzione da prendere a base del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto, in caso di normale svolgimento del rapporto, possa essere applicata, in forza di un'inammissibile interpretazione estensiva od analogica, al caso di sospensione del rapporto per prestazione del servizio militare di leva, che non è previsto dalla citata norma e che nell'art. 2111 c.c. è oggetto di previsione distinta da quella del richiamo alle armi."

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 14

Alle medesime conclusioni era giunta ancor prima la Corte Costituzionale con sentenza 7 novembre 1989, n. 491, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 nella parte in cui non prevede il servizio militare tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del T.F.R..

2.2 Il calcolo della retribuzione utile nello SMAP

Lo SMAP ha un complesso meccanismo di “formule di calcolo” che consentono di determinare la retribuzione utile spettante al singolo dipendente, in maniera del tutto automatica e ripetitiva, senza intervento manuale, mensile dell’operatore.

Su ogni cedolino la procedura determina l’importo di due voci, la cui sommatoria costituisce la Rutfr (Retribuzione utile ai fini del Tfr):

- la voce 1966 (Retribuzione utile per il Tfr) che contiene una retribuzione virtuale del periodo
- la voce 2266 (elementi aggiuntivi) che contiene eventuali elementi aggiuntivi, presenti nel cedolino, da aggiungere alla retribuzione virtuale del periodo

Lordo in denaro	1683,8
Lordo in natura	0
Minimo ccnl	1683,81
Minimo inps	1077,18
RuTfr	1683,81
Imponibile Inps	1684
Detr. 10%	0
Detr. esenti	0

2.2.1 La retribuzione virtuale del periodo

La retribuzione virtuale del periodo si ottiene moltiplicando le ore virtuali del periodo di paga per la paga oraria virtuale del periodo.


2.2.1.1 Le ore virtuali

Le ore virtuali sono le ore normalmente retribuite nel periodo meno le ore o i giorni in cui non matura il Tfr.

Il totale delle ore virtuali viene esposto per ogni cedolino nella parte in alto dello stesso, insieme agli altri totalizzatori di ore e giorni e può essere eventualmente modificato dall’operatore facendo doppio click.

DM10	RuTfr	
26	0	Sett.
0	173	4
Importo Unitario	Importo	Fi

Le ore da togliere vengono determinate in base ai giustificativi utilizzati nel foglio presenze. Se il giustificativo non prevede la maturazione del Tfr, le ore inerenti vengono sottratte alle ore normalmente retribuite.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 15

Elenco giustificazioni												
Codice	Descrizione	Tipologia	Ai fini contributivi	Ai fini retributivi	Ai fini Rutfr	Ai fini Minimo Ccnl	+	In 1	+	In 2	CodiceFinis Anif	Sigla Foglio Presenze
ANG	Assenza non giustificata	A	NR	NR	S	S	4				3	A
ANGE	Assenza non giustificata Edili	A	R	NR	S	I	4				3	A
ANGG	Assenza non giustificata n	A	NR	NR	S	S	4				3	A
ARI	Assenza ritardo	A	NR	NR	S	S	4					A
ASCI	Assenza per sciopero	A	NR	NR	S	S	4					Sc
CALL	Chiamate intermittente	N	NR	NR	I	I						
CIGM	Cig maltempo	A	E	NR	I	S	4			CGO		Cig
CIGO	Cig ordinaria	A	E	NR	I	S	4			CGO		Cig
CIGS	Cig straordinaria	A	E	NR	I	S	4			CGS		Cig

2.2.1.2 La retribuzione virtuale

La retribuzione virtuale viene determinata dalla procedura applicando la base di calcolo 1801 (Classe 907 – Voce 1801 del prontuario voci).


La base di calcolo è stata personalizzata, per ogni contratto, in base alla normativa contrattuale.

Elementi	Formule per il calcolo della voce					
	Valido dal	Sino Al	Descrizione	Applicabile Al Contratto		
Classe >>	Prog.					
<< Classe	1	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile TFR	99999	Generalità dei contratti (99999)	
Classi	2	01/07/1997	BCEC - Retribuzione utile TFR	4	ACQUEDOTTI - Privati (4)	
Trattamento	3	01/01/1981	BCEC - Retribuzione utile TFR	225	VIGILANZA PRIVATA (225)	
Formule	4	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile TFR	89	EDILIZIA - Artigianato (89)	
Basi calcolo	6	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile TFR	91	EDILIZIA - Industria (91)	
Dtg formula	7	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile TFR	92	EDILIZIA - Piccola industria (92)	
Valori	8	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile Tfr(1801)	254	EDILIZIA Industria correspon. diretta FR, PR (254)	
Fondi	9	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile Tfr(1801)	255	EDILIZIA Artigianato correspon. diretta FR, PR (255)	
Raggruppa	10	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile Tfr(1801)	500	REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (500)	
	11	01/01/1980	BCEC - Retribuzione utile Tfr(1801)	90	EDILIZIA - Cooperative (90)	

E può essere ulteriormente personalizzata per azienda o per dipendente in modo da consentire un trattamento omogeneo, standardizzato ma flessibile, il più coerente possibile con il contesto retributivo aziendale.

2.2.2 Gli elementi aggiuntivi

Vi sono alcune voci, per tutti i contratti o per singolo contratto, che devono essere comprese nella Rutfr al momento della loro effettiva erogazione. Allo scopo esiste la base di calcolo 2267 (Rutfr – Elementi aggiuntivi) che consente di definire a priori di quali voci si tratta e la procedura in automatico, quando sono presenti nel cedolino li aggiunge alla retribuzione utile del periodo. Anche questa formula, può deve essere personalizzata per ogni contratto o per ogni azienda o per ogni dipendente in funzione del contesto retributivo applicato.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 16

2.3 Il divisore 13,5

La retribuzione utile viene divisa per 13,5 e moltiplicato per il fattore di maturazione che è sempre pari a 1. Il fattore di maturazione contrattuale deve essere posto pari a zero solo nei casi in cui il Tfr o indennità equivalente venga calcolato con modalità differenti e conferito a terzi o erogato mensilmente al dipendente.

Il fattore di maturazione contrattuale viene codificato nello smap con l'istituto contrattuale (classe 909 del PGV) codice 1467.

2.4 Gli oneri contributivi sul Tfr

Gli oneri contributivi sul Tfr (di solito lo 0,50) versato al fondo IVS viene calcolato dalla procedura consultando i contributi effettivamente versati dal dipendente ed effettuando la sommatoria di tutti i contributi classificati con il codice tipologia elemento 23 (Oneri verso terzi a carico del Tfr).

Visualizza	Contributi dovuti e riduzioni spettanti							
Cambia stato	Tutti i contributi							
Lista	Prog.	Voce	Descrizione	Um	Qta	Imponibile	Debito	Credito
Lista annua	6	1119	Inps - lvs	%	23,31	1.216,00	283,4496	,0000
Elimina	5	1304	Inps - lvs c/dip	%	9,19	1.216,00	111,7500	,0000
Idem per tutti	10	1394	Inps - lvs c/tfr	%	,5	1.216,00	6,0800	,0000
	11	1321	Inps - lvs ctr aggiuntivo c/dip	%	1	,00	,0000	,0000
								M950

2.5 Il Tfr maturato

Lo SMAP calcola il Tfr maturato, periodo di paga e per periodo di paga, e con l'attuale versione, prospetto per prospetto. Abbiamo aggiunto infatti nel cedolino la voce 6081 (Tfr netto maturato nel cedolino) che la procedura utilizza per il trasferimento del Tfr ai Fondi Pensione o al Fondo Tesoreria.


Gli elementi di calcolo del Tfr maturato nel periodo di paga, vengono estrapolati dall'archivio dei cedolini e inserito nell'archivio storico mensile di maturazione del Tfr.

Elenco											
Mese	Retribuzione	Tfr Del Periodo	Oneri su Tfr	Quote Trasfer. Fp	Utilizzo	Irpef Trattenuta	Tesoreria Versato	Tesoreria Utilizzato	Riv. Fondo	Detraz. Applicate	Rival. Provvisoria (Y/N)
1	1183,53	87,67	5,92	0	0	0			1,3	0	N
2	1205,12	89,27	6,03	0	0	0			2,12	0	N
3	1216,38	90,1	6,08	0	0	0			1,71	0	N
4	1216,38	90,1	6,08	0	0	0			1,71	0	N
5	1216,38	90,1	6,08	0	0	0			2,54	0	N
6	1216,38	90,1	6,08	168,04	0	0	333,03	0	0	0	Y
7	1216,38	90,1	6,08	84,02	0	0	0	0	0	0	Y

L'archivio storico mensile alimenta automaticamente lo storico annuale del Tfr, in cui vengono riportate le sole informazioni a validità multiennale.


Lo storico annuale deve essere popolato al momento di avvio dello SMAP e deve contenere al minimo le seguenti informazioni:

- Il Tfr maturato sino all'anno 2000 (valori progressivi per tutti gli anni);
- Il tfr maturato dopo l'anno 2000 (valori progressivi per tutti gli anni).

	Titolo:	Codice	Versione
	TFR - La riforma de Tfr	TFR_2007	1.00
	Tipologia Documento:	Data	Pagina
	Guida Utente	07/07/2007	17

Ovviamente, se possibile, è preferibile popolare il Tfr anno per anno.

Trattamento di fine rapporto annuo												
Anno	Udc	Tfr	Anticipi ccnl	Oneri	UTILIZZAZIONE		Quote Trasferite	Tesoreria Versato	Tesoreria Utilizzo	Rivalutazione	Imposta Sostitutiva	Tfr Netto
					Importo	Irpef						
2007	2	627,44		42,35	0	0	252,06	333,03	0	9,38	1,03	8,35
2006	2	125,86		8,5	0	0	0			9,88	1,09	126,15
2005	2	624,10		42,79	0	0	0			0	0	581,31

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 18

3 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.1 I lavoratori interessati

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:

1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
3. i lavoratori autonomi;
4. i liberi professionisti;
5. i soci lavoratori di cooperative;
6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.


Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.

Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.


3.2 I lavoratori non interessati

Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma operata con il d. lgs. n.252/2005 i dipendenti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni (ai quali continua ad applicarsi la disciplina del d. lgs. n.124/1993):

- amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 19

- regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie (università statali e istituto universitario di scienze motorie/ex Isef)
- istituti autonomi case popolari;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ad es. Inps, Inpdap, Ipsema), regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;
- Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni);
- agenzie fiscali

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 20

4 LA SCELTA DEL DIPENDENTE

Dal **1° gennaio 2007** ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione 'Lavoratori interessati', può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro.

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione.

Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR, il dipendente continua a versare e non può modificare la scelta.

La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando i moduli TFR1 e TFR2 allegati al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che devono essere consegnati dal lavoratore, compilati e sottoscritti, al datore di lavoro.

I moduli TFR1 e TFR2 dovranno essere compilati rispettivamente dai lavoratori già assunti al 31.12.2006 e da quelli assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa.

Se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso).

In relazione alla data di assunzione e all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

4.1 I moduli Tfr1 e Tfr2

Le modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr sono normate dall'art. 1 del DECRETO 30 gennaio 2007 (**GU n. 26 del 1-2-2007**).


4.1.1 Lavorati in forza al 31/12/2006

I commi 1, 2, 3 disciplinano la modalità di scelta dei lavoratori in forza al 31/12/2006.

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007,

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 21

nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 é rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4.1.2 Lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2007

I commi 4, 5 disciplinano la modalità di scelta dei lavoratori assunti dopo il 31/12/2006.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare, il modulo con il quale é stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:


a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR é rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art.1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

4.1.3 Lavoratori che non hanno utilizzato i modelli Tfr1 e Tfr2

Il comma 6 sana la situazione di quei lavoratori che hanno espresso la propria scelta non utilizzando i moduli TFR1 e TFR2.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 22

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente.

4.2 Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006

4.2.1 Iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

Tali lavoratori, che non versano ancora il TFR ad una forma pensionistica complementare, possono scegliere attraverso la compilazione del modulo TFR 1-Sezione 1 di destinare il Tfr ad un fondo pensione o di lasciarlo in azienda.

4.2.1.1 Destinare il TFR maturando ad un fondo pensione

In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal 1° luglio 2007, previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti della forma pensionistica alla nuova disciplina, e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dalla consegna del modulo fino al 30 giugno 2007.

4.2.1.2 Lasciare il TFR maturando in azienda

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.


4.2.2 Iscritti alla previdenza obbligatoria in data ante 29 aprile 1993

4.2.2.1 Se già versano una quota di Tfr

I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota di TFR ad una forma pensionistica complementare, attraverso la compilazione del modulo TFR1 - Sezione 2, possono scegliere di:

- **confermare la destinazione del trattamento di fine rapporto nella stessa misura già versata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione.**

In tal caso la quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o, qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, il TFR residuo è trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ.. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 23

successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

- **conferire alla forma pensionistica complementare alla quale sono iscritti alla data del 31 dicembre 2006 la quota residua di TFR che maturerà a decorrere dalla data di consegna del modulo.**

In tal caso il versamento verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2007 e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della consegna del modulo TFR da parte del lavoratore al datore di lavoro fino al 30 giugno 2007.

- **Silenzio-assenso**

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando i moduli citati, si realizzano gli effetti del tacito conferimento (silenzio assenso) del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di versare tutto il TFR futuro alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca a partire dal 1 luglio 2007 tutto il TFR futuro alla forma pensionistica alla quale il lavoratore aderisce.

4.2.2.2 Se non versano una quota di tfr al 31/12/2006

I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare, dovranno compilare il modulo TFR1 – Sez 3 nel caso in cui siano ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR in caso contrario, dovranno compilare la sezione 4.


Tali lavoratori possono scegliere di:

- **mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.**

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

- **destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 3) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 4), in misura non inferiore al 50%.**

La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, il TFR sarà trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ.. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 24

- **destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta.**

In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal 1° luglio 2007, previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti alla nuova disciplina, e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dalla consegna del modulo fino al 30 giugno 2007.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR potranno utilizzare la sezione 3 e 4 del modulo TFR1, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo), e in quest'ultimo caso dovranno necessariamente indicare, nell'apposita sezione, il fondo pensione cui essi già aderiscono.

4.3 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006

4.3.1 Iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993


Tali lavoratori, che non versano ancora il TFR ad una forma pensionistica complementare, possono scegliere attraverso la compilazione del modulo TFR 2-Sezione 1 di:

- **destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta.**

In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento non potrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall'assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

- **mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.**

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 25

4.3.2 Iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993

Tali lavoratori dovranno compilare il modulo TFR2 – Sez 2 nel caso in cui sia ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR; in caso contrario, dovranno compilare la sezione 3.

Tali lavoratori possono scegliere di:

- **mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.**

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

- **destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 2) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 3), in misura non inferiore al 50%.**

La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, sarà trasferita dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modello da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.


- **destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta.**

In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento non potrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall'assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR, potranno utilizzare la sezione 2 e 3 del modulo TFR2, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo), e in quest'ultimo caso dovranno necessariamente indicare, nell'apposita sezione, il fondo pensione cui essi già aderiscono.

4.4 Silenzio assenso

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, a partire dal 1 luglio 2007, il TFR futuro alla forma

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 26

pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

- alla forma individuata con accordo aziendale;
- in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall'art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

ATTENZIONE: qualora il lavoratore, pur non versando TFR ad alcun fondo pensione, sia già iscritto a una forma pensionistica collettiva a contribuzione definita, potrà decidere di lasciare il proprio TFR presso il datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma pensionistica collettiva cui ha aderito. In caso di silenzio nel semestre di scelta, il TFR verrà tacitamente devoluto alla forma pensionistica collettiva alla quale ha aderito.


Allo stesso modo se un lavoratore già versa un quota di Tfr ad un fondo pensione e non compila il modulo Tfr1 ovvero Tfr2 il residuo del Tfr deve essere versato al fondo pensione al quale il lavoratore ha già aderito.

4.5 Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- 1) Informare il dipendente¹
- 2) Mettere a disposizione dei lavoratori i modelli TFR1 e TFR2¹

¹ D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 comma 8: Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 27

- 3) Rilasciare ricevuta, raccogliere e conservare i moduli TFR1 e TFR2²

4.6 La gestione della scelta nello SMAP

Lo SMAP ha messo a disposizione dei propri utenti diversi strumenti per facilitare la gestione del “semestre di scelta”, sia per gli obblighi informativi che per gli inerenti obblighi di gestione conseguenti.

4.6.1 L’informativa ai dipendenti in forza al 31/12/2006

SMAP → Pratiche (Rtf)



L’informativa prevede anche la stampa del modello TFR1 da consegnare al dipendente.

4.6.2 L’informativa ai dipendenti nuovi assunti

L’informativa ai nuovi assunti viene preparata contestualmente alla pratica di assunzione. L’informativa comprende anche la consegna del modello TFR2.


28	Informativa Tfr	703	Tfr - Informativa al nuovo assunto							2
29	Scelta destinazione Tfr	708	Tfr - Scelta tfr dipendente nuovo assunto							1

4.6.3 La raccolta e gestione dei moduli TFR1 e TFR2

La raccolta, gestione e conservazione dei moduli comprende due fasi:

¹ D.M. 30 gennaio 2007 art. 1

² Ibidem

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 28

- 1) La raccolta, conservazione e gestione dei modelli cartacei, per cui l'azienda o lo studio devono attrezzarsi e decidere, come dove e quando conservare;
- 2) La raccolta conservazione e gestione delle informazioni contenute nei modelli cartacei e qui lo SMAP può essere di grande ausilio.


Alla problematica di gestione delle informazioni presenti nei modelli TFR1 e TFR2 abbiamo dedicato un intero sottosistema:


SMAP → Archivio Rapporti di lavoro → Procedure collegate → Scelta Tfr



Il nuovo sottosistema consente di :

- 1) Acquisire le informazioni presenti sui modelli TFR1 e TFR2;
- 2) Gestire e monitorare le scelte dei dipendenti
- 3) Gestire e monitorare la scadenza dei sei mesi
- 4) Preparare la pratica di "sollecito" a 30 giorni dalla scadenza del semestre per i dipendenti che non hanno scelto

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 29



Oracle Developer Forms Runtime - [MAIN]

Avvio Modifica Visualizza Procedure collegate Eccezioni Storico Elabora Liste Utilità Stampe Finestra Guida in linea

GLOBAL LABORATORY SERVICE SRL
1041901 - GLOBAL LABORATORY SERVICE SRL Dip:69 - Bar di Caggese Salvatore

Tutti i dipendenti

Visualizza

>>
<<

Scheda dipendente
Cancella scelta
Escludo licenziati

Lascia in azienda
Fondo Pensione
Silenzio-Assenso

Elenco dipendenti con scelta tfr

Ditta	Ragione Sociale	Dip	Cognome Nome	Inizio Rapporto	Fine Rapporto	Tipo Rapporto	Tfr Scelta
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	69	Bar di Caggese Salvatore	01/03/06	30/06/07	16	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	28	CACCAMO ROSARIO	01/01/03		51	9
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	65	Caggese Alessia	01/09/06	31/12/07	51	9
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	63	CAGGESE GIOACCHINO	23/03/07		22	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	62	CAMPAGNA DOMENICO	01/01/06		11	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	10	CANTATORE FRANCESC	15/05/00		11	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	67	CARNEVALE ROSARIA	19/01/07	18/01/08	13	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	68	CASSANO ROBERTA	28/02/07		11	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	54	COSTANTINI NATALE	01/01/04		11	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	16	Ditta di Centonze Tiziana	17/09/01		22	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	59	EREDE PRIMO	01/08/04		51	9
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	12	GIGLIOTTI ELVIRA FRAN	03/05/00		11	8
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	48	HALILOVIC VENUTU	18/05/04		51	9
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	35	LA GALA MANFREDI	23/03/07		51	9
1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE S	53	LECCE MARCELLO	01/01/04		11	8

Semestre Scade II 30/06/2007
Quinquestre Scade II 31/05/2007


Tipo Rapporto 16
Tfr Scelta 8

Dip contratto di reinserimento ovvero di inseriment
Non ha scelto

FRM-40100: Primo record.
Record: 1/35

4.6.3.1 La barra dei comandi

La procedura visualizza tutti i rapporti di lavoro gestiti dal sistema purchè in essere a partire dal 1 gennaio 2007.



Oracle Developer F

Avvio Modifica Visu

Tutte le c
1041901 -

Visualizza

>>
<<


Scheda dipendente
Cancella scelta
Escludo licenziati

Lascia in azienda
Fondo Pensione
Silenzio-Assenso


La barra verticale dei comandi consente di:

- 1) Visualizzare l'archivio secondo l'impostazione dei filtri;
- 2) Scorrere le schede dei dipendenti
- 3) Visualizzare la scheda del dipendente
- 4) Cancellare la scheda
- 5) Escludere coloro che hanno cessato il rapporto nel semestre di scelta
- 6) Inserire le informazioni per coloro che hanno deciso di lasciare in azienda il Tfr
- 7) Inserire le informazioni per coloro che hanno deciso di aderire al Fondo Pensione
- 8) Inserire le informazioni per coloro che ricadono nella regola del Silenzio-Assenso

4.6.3.2 I filtri

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 30


La procedura visualizza tutti i rapporti di lavoro gestiti dal sistema purché in essere a partire dal 1 gennaio 2007. Se si vuole visualizzare degli elenchi parziali occorre agire sui filtri; selezionando una singola azienda o un gruppo di dipendenti.




Il filtro “Tutte le ditte” consente di scegliere l’azienda su cui focalizzare l’attenzione, mentre il filtro “Tutti i dipendenti” consente di gestire solo i dipendenti che si trovano in una determinata situazione.




4.6.3.3 Se il dipendente sceglie di lasciare in azienda



	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 31

4.6.3.4 Se il dipendente sceglie di aderire ad un fondo pensione



Scelta del Tfr

Il dipendente ha scelto di versare ad un fondo pensione

Ditta 501 NUOVA EDILIZIA SRL

Dip 18 PROVA ASSUNZIONE GIOVANNA

Inizio Rapporto 01/01/06 Fine Rapporto

Data del modulo TFR1/TFR2

Casella compilata

Fondo pensione

Data di adesione al fondo

Quota (%) Tfr % Ctr. volontario aggiuntivo %

Devo versare anche gli arretrati? ☒ Si ☐ No


Devo versare anche le quote di iscrizione? ☒ Si ☐ No

Voci da portare in cedolino

Registra Annulla

Errore

4.6.3.5 Regola del silenzio-assenso



Scelta del Tfr

Il dipendente ha scelto di versare ad un fondo pensione

Ditta 501 NUOVA EDILIZIA SRL

Dip 18 PROVA ASSUNZIONE GIOVANNA

Inizio Rapporto 01/01/06 Fine Rapporto

Fondo pensione

Data di adesione al fondo

Quota (%) Tfr % Ctr. volontario aggiuntivo %

Devo versare anche gli arretrati? ☒ Si ☐ No

Devo versare anche le quote di iscrizione? ☒ Si ☐ No


Voci da portare in cedolino

Registra Annulla

Errore

4.6.3.6 La gestione manuale della scheda

Per i casi non previsti dagli inserimenti guidati è possibile intervenire direttamente sulla scheda storica delle scelte Tfr del dipendente e correggere i dati inseriti dalla procedura o inserire variabili non previste.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 32

Visualizza		Scheda scelte del dipendente					
	>>						
	<<	In Data	Cosa Ha Scelto	Valida dal	Il Primo Periodo Paga utile	Scelta	
Scheda dipendente		01/01/07	1	Lascia in azienda (Art. 212)	01/01/07	01/01/07	
Cancella scelta		01/05/07	2	Fondo Pensione	01/06/07	01/07/07	TFR1.S1.1 TFR1 - Sez. 1 - Fondo pen
Escludo licenziati							
Lascia in azienda							
Fondo Pensione							
Silenzio-Assenso							

Fondo Pensione	1	FONCHIM
Data Adesione	01/04/2007	Perc Tfr da conferire 100.00 %Ct Volontario aggiuntivo
		Verso anche gli arretrati rle primo periodo di paga Y
		Verso anche le eventuali quote iscrizione Y
Voci per cedolino	1	Contribuzione e versamenti da definire
Nota		

4.6.3.7 Esclusione automatica dei rapporti cessati

I rapporti che cessano nel semestre, possono essere esclusi dall'obbligo della scelta, con apposito bottone. Per questa tipologia di lavoratori, se l'azienda ha almeno 50 dipendenti, dopo il 1 luglio la procedura effettuerà comunque il versamento al "Fondo Tesoreria", sin dal mese dell'assunzione, anche se in attesa di scegliere, mentre per i rapporti cessati entro il 30 giugno la procedura non effettuerà nessun versamento al Fondo Tesoreria né porterà a credito le relative prestazioni.

Attualmente non esiste un chiarimento dell'Inps in merito.

4.6.3.8 Il monitoraggio delle non-scelte


Abbiamo previsto il monitoraggio delle non-scelte sia a consuntivo (non scelte scadute e quindi soggette alla regola del silenzio assenso) sia preventivo (a scadere a 10-20-30-40 giorni), in modo da consentire una corretta gestione degli obblighi derivanti. In particolare il filtro a 40 giorni consente di gestire l'obbligo della ulteriore informativa entro 30 giorni dalla scadenza.

4.6.4 Le lettere di sollecito

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro (che già ha informato il dipendente delle scelte a sua disposizione) comunica, ai lavoratori che ancora non hanno presentato alcuna dichiarazione di volontà, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il Tfr futuro in caso di maturazione del silenzio (D.Lgs. n. 252/2005).

Nello SMAP è possibile preparare la pratica relativa nel comando di gestione della scelta del Tfr, in forma multipla per tutti i dipendenti o in forma singola. La procedura di stampa considera tutti i dipendenti "Presenti a video" con tipo scelta tfr = "8", per cui se è necessario stampare la lettera solo per un'azienda, occorre prima impostare i filtri di selezione e successivamente eseguire la stampa.

4.6.5 I nuovi assunti a partire dal 1 gennaio 2007 con una scelta già fatta

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 33

Non debbono compiere alcuna scelta i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio Tfr ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro. Rimane pertanto efficace la scelta a suo tempo espressa, anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. Come sottolinea la Covip nella direttiva 21 marzo 2007, in occasione dell'assunzione il lavoratore interessato dovrà fornire, al nuovo datore di lavoro, indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui ha aderito o cui intende aderire, tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

Potrebbe, infatti, essere necessario il trasferimento della posizione dal precedente al nuovo fondo contrattuale, così come il lavoratore potrebbe “cogliere” il venir meno dell'appartenenza alla categoria contrattuale precedente per aderire ad un diverso fondo.

Anche questi lavoratori potranno, perciò, disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, limitata peraltro alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

In nessun caso potranno “riportare” il Tfr presso il datore di lavoro che, trascorsi i sei mesi senza che il lavoratore esprima alcuna scelta, conferirà il Tfr secondo i meccanismi taciti applicabili.

L'effettuazione della scelta, in questo caso particolare, non presuppone l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro.

Si pone pertanto il problema di come raccogliere e formalizzare le informazioni fornite dal lavoratore al momento dell'assunzione.

4.7 I chiarimenti COVIP

Con deliberazione del 21 marzo 2007 la COVIP¹ ha fornito le seguenti direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4.7.1 Se cambia il rapporto di lavoro


Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro.

Sono chiamati ad esprimere la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.

L'articolo 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione del modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori dipendenti che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane dunque efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, tuttavia, il

¹ La Covip è l'organismo di vigilanza sui fondi pensione. Istituita nel 1993 con decreto legislativo n° 124/93 ha iniziato ad operare nella sua attuale configurazione dal 1996. La sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Aderire ad un fondo pensione significa poter integrare la pensione di base con una pensione aggiuntiva e ciò consente di assicurarsi un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 34

lavoratore interessato dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sarà tenuto alla conservazione del relativo documento - ferma restando la previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta attraverso gli appositi moduli di adesione.

Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR sarà conferito secondo i meccanismi taciti previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), nn.1 e 2 del predetto decreto legislativo e, nel caso di impossibilità di individuare tale forma, al fondo residuale istituito presso l'INPS (FONDINPS).

4.7.2 Se ho riscattato la posizione

Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare.

Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono all'ipotesi di lavoratori che abbiano già compiuto la scelta di destinare il TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima.

In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilità per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.


In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione sarà chiamato ad operare la scelta di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto medesimo.

4.7.3 Scelte fatte prima del decreto

Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto

L'articolo 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta purché tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto.

Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta già compiuta, ferma restando la necessità che, in ogni caso - quindi anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto).

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 35

4.7.4 Decorrenza degli effetti delle scelte

Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR.

Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere così sintetizzata:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;

- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).

4.7.5 Sospensione attività lavorativa

Sospensione dell'attività lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito.

Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attività lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR, avendo riguardo alla norma di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale

periodo, è comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.

4.7.6 Cessazione del rapporto nel semestre di scelta

Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso

Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi.


Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non può considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non può ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

4.7.7 Adesione senza conferimento del Tfr

Conferimento del TFR da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR.

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell'articolo 8, comma 7, lett. c) numero 1) del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta è limitata al mantenimento

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 36

del TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.

Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie, si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito.

4.7.8 Revoca della scelta di lasciare in azienda

Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.

Il decreto legislativo n. 252/2005, all'articolo 8, comma 7, lettera a), dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, per chi risulta già assunto alla data del 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007), può, con modalità esplicite (compilazione dei moduli TFR1 e TFR2), mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che "tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta".

Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando a previdenza complementare può essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi momento e può essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di

utilizzare un apposito modulo a tal fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione.

4.7.9 Portabilità della posizione FONDINPS

Portabilità della posizione individuale costituita presso FONDINPS

L'articolo 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante già conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.


4.7.10 Lavoratori silenti

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO TACITO DEL TFR IN PRESENZA DI UNA PLURALITA' DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI¹

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 è stata rappresentata alla Commissione, da parte di esponenti di varie forme pensionistiche complementari, l'esigenza di precisazioni in merito al conferimento del TFR dei c.d. "silenti" in caso di sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari di riferimento.

Si tratta di una fattispecie espressamente disciplinata dall'articolo 8, comma 7 del decreto n. 252/2005, il quale tra l'altro prevede che il TFR dei "silenti" debba essere conferito al "fondo con il maggior numero di iscritti dell'azienda", laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 13 giugno 2007

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 37


Al riguardo, con le Direttive del 28 giugno 2006, la COVIP ha precisato che per la determinazione di detto numero deve farsi riferimento alla data del 1° gennaio 2008 (da leggersi ora, come 1° gennaio 2007, a seguito dell'anticipata entrata in vigore del decreto n. 252/2005). L'indicazione fornita risponde alla richiesta, formulata dagli operatori del settore nell'ambito della procedura di consultazione, di fissare modalità di determinazione del predetto numero tali da tener conto delle esigenze organizzative ed amministrative dei datori di lavoro, e tiene altresì conto dell'esigenza che il lavoratore possa essere informato dal datore di lavoro, con congruo anticipo, sul fondo di destinazione del TFR in caso di mancata manifestazione esplicita di volontà (ciò, anche avuto riguardo alla disposizione dell'articolo 8, comma 8, del decreto n. 252/2005).

Nel confermare pertanto il criterio di cui sopra, da applicarsi nella generalità dei casi in cui la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente al 1° gennaio 2007, si ha presente che ipotesi del tutto peculiare è quella in cui si sia determinata solo nei primi mesi del 2007, per effetto di nuovi accordi collettivi, di nuove autorizzazioni all'esercizio o di modifiche statutarie, l'istituzione di una pluralità di forme pensionistiche collettive riferite ad aree di lavoratori che, alla fine del 2006, risultavano ancora non destinatarie di iniziative di carattere collettivo.

In questo specifico caso, ovviamente, il riferimento alla data del 1° gennaio 2007 sarebbe incongruo, non risultando di fatto ancora operative a tale data le forme collettive di riferimento. Si reputa pertanto che, limitatamente a tale fattispecie, occorra avere riguardo al numero di iscritti in essere al 30 giugno 2007.

Un'altra questione posta all'attenzione della Commissione riguarda il criterio da seguire nel caso in cui un'impresa abbia proprie unità produttive ubicate in più regioni d'Italia, regioni nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali. In questi casi è stato chiesto alla Commissione di precisare se si debba prendere a riferimento il numero complessivo di aderenti su scala nazionale oppure il numero di iscritti per singola unità produttiva.

Fermo restando che il criterio oggettivo del maggior numero degli iscritti può essere derogato mediante la sottoscrizione di accordi aziendali diretti a dirimere i casi di presenza di una pluralità di fondi pensione di riferimento, si esprime l'avviso che, in difetto di diversi accordi aziendali, si debba prendere a riferimento il complesso dei lavoratori, su scala nazionale, di una medesima impresa e non già, di volta in volta, quelli delle sue articolazioni operative a livello territoriale.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 38

5 FONDO DI TESORERIA INPS

L'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) ha istituito il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall'Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756.

5.1 Le aziende obbligate

La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:

a) Appartenenza al settore privato del datore di lavoro.

Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l'applicazione dell'articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.

Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall'applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.


Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “*dipendenti pubblici*”.

Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l'applicazione ai lavoratori della normativa di cui all'articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.

Per l'individuazione e la codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.

b) Limite dimensionale del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 39

5.1.1 Lavoratori con obbligo di contribuzione

L'obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Lavoratori esclusi dall'obbligo di contribuzione

Sono esclusi comunque dall'obbligo di contribuzione i seguenti lavoratori:

- ☐ lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l'obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l'esclusione dall'obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- ☐ lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
- ☐ lavoratori a domicilio;
- ☐ impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l'ENPAIA);
- ☐ lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell'accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall'obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
- ☐ lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell'edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Sono altresì esclusi i lavoratori assicurati presso il "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici" e i lavoratori iscritti al "Fondo delle abolite imposte di consumo", in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

5.1.2 Operazioni societarie di fusione incorporazione e cessione


In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:

- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

5.1.3 Lavoratori occupati all'estero

I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati all'obbligo contributivo in questione.

Lavoratori con indennità di fine mandato e fine carica

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 40

Non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970. Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2120 citato le quote di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.

5.1.4 Il calcolo della media

Ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.

Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Anche il lavoratore assente (**qualunque sia la causa**, compresa l'aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest'ultimo.

I lavoratori "somministrati" sono computati in capo all'impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall'impresa utilizzatrice.

I lavoratori "distaccati" all'estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest'ultima norma.

5.1.5 La media annuale per le aziende in attività al 31 dicembre 2006

Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.


5.1.6 La media annuale per le aziende che iniziano dopo 31 dicembre 2006


Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività e quindi il conteggio della media deve essere eseguito dopo aver inserito nell'archivio dei rapporti di lavoro le variazioni intervenute nel mese di dicembre. Se l'azienda risulta essere obbligata il versamento decorre dall'inizio dell'attività e quindi occorre versare sia il mese di dicembre che i mesi precedenti.

5.1.6.1 Con quale comando si calcola la media

Nello SMAP la media si calcola con le seguenti procedure:

- 1) SMAP → Archivio datori di lavoro → Procedure collegate → Medie → Media fondo tesoreria
- 2) SMAP → Archivio rapporti di lavoro → Procedure collegate → Medie → Media fondo tesoreria

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 41

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selezionare l'anno per il quale la procedura deve elaborare la media; 2) Premere il bottone "Elabora tutti per l'anno" <p>La procedura elabora la media annuale per tutte le ditte presenti in archivio e visualizzerà la lista in ordine inverso rispetto alla media più alta.</p>
--	---

5.1.6.2 Come viene calcolata la media

La procedura include nel calcolo tutti i rapporti di lavoro subordinato presenti in archivio, escludendo i rapporti che risultano cessati al primo gennaio e che sono iniziati dopo il 31 dicembre.

La procedura esclude i rapporti di Tipo 14 (Assunti in sostituzione) e include i lavoratori sostituiti per assenza. L'elaborazione viene fatta su base mensile considerando 26 giornate se il dipendente è stato presente nell'intero mese o il minor periodo se assunto o licenziato nel mese.

Per i lavoratori OTD (Operai agricoli a tempo determinato) e per i lavoratori INTERMITTENTI la procedura considera le giornate contributive dichiarate all'INPS.

Per i lavoratori part time viene effettuata su base mensile la proporzione tra ore settimanali del part time e orario di lavoro contrattuale del full time.

Elementi Mensili di calcolo:

- 1) **Giornate** : pari a 26 (o minor periodo ovvero giornate contributive cedolino)
- 2) **Percentuale**: pari alla proporzione tra orario del dipendente e orario contrattuale
- 3) **Giornate utili per la media: giornate x percentuale**


Dopo aver calcolato i valori mensili la procedura effettua la sommatoria annua delle giornate e divide per 312 ovvero per il minor divisore se l'attività è iniziata nell'anno.

Come viene calcolato il minor periodo mensile?

Il minor periodo può essere calcolato in due modi:

giorni di calendario meno sabato e domenica per 1.20 = giornate rapportate a 26

oppure

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 42

giorni di calendario meno domenica = giornate rapportate a 26

La procedura effettua entrambi i calcoli e considera il primo per il calcolo della media, mentre utilizza il secondo per evidenziare il margine di errore, vale a dire le giornate in più o in meno che ci sarebbero state considerando la seconda modalità di calcolo.

Come vengono calcolati i lavoratori part time?

La procedura applica due formule di calcolo:

- 1) giornate media part time = giornate mese per (orario settimanale del part time diviso orario contrattuale full time)
- 2) giornate annue part time = Sommatoria delle percentuali mensili del part time arrotondata all'unità superiore se la frazione è superiore a 50; per 26 meno la sommatoria delle giornate di assenza del rapporto

In entrambe le formule la percentuale del mese viene calcolata considerando le giornate di calendario e la relativa percentuale, in modo tale da comprendere eventuali trasformazioni avvenute nel corso del mese.

Esempio: Dipendente full time sino al 15 del mese, part time al 50% dal 16 e sino al 30 del mese


$$(15 \cdot 100) + (15 \cdot 50) = 2250$$

$$2250 \text{ diviso } 30 = 75\% \text{ (percentuale media del mese)}$$

Esempio applicando il metodo 1: GIORNATE													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
dip 50%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
dip 50%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
dip 50%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Giornate annue													468
divisore annuo													312
Media annuale													1,5
Esempio: applicando il metodo 2: Percentuali													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
dip 50%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,000
dip 50%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,000
dip 50%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,000
Totale													18,000
Media da arrotondare (Totale degli orari individuali diviso 12)													1,5
Arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà													1
Giornate complessive da computare nella media (<i>da togliere le giornate senza rapporto, per inizio o cessazione nel mese</i>)													312
Media annuale dipendenti													1

La prima formula di calcolo viene utilizzata nel calcolo ordinario, la seconda per evidenziare il margine di errore, ovvero la differenza che ci sarebbe stata se invece del metodo 1 si fosse utilizzato il metodo 2.

5.1.6.3 Come correggere il calcolo della media

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 43

Nella procedura è possibile correggere sia il dettaglio del singolo dipendente che il risultato finale, tenendo presente che la procedura ottiene la media annuale dividendo il numero delle giornate diviso 312 o diverso divisore calcolato dalla procedura o indicato dall'operatore.

5.2 La comunicazione all'Inps

Le aziende con almeno 50 dipendenti nel 2006, o con almeno 50 dipendenti nel primo periodo di attività successivo al 2006, devono dare comunicazione all'Inps, la quale attribuirà il codice autorizzazione "1R" che assume il significato di "Azienda con almeno 50 dipendenti".

I datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la media annuale dei lavoratori in forza.

A tal fine è stato predisposto un nuovo modulo denominato "SC34_TFR_Tesoreria".

Il modulo potrà essere consegnato o spedito alla Direzione INPS territorialmente competente, ovvero trasmesso con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica", entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende, consulenti e professionisti" potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.

Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "Fondo di Tesoreria Inps - Dichiarazione del dato occupazionale", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno inoltre anche la Direzione INPS cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.

Per stampare il modulo da inviare alla Sede Inps competnete, dopo aver calcolato la media premere il bottone "Stampa Mod. SC34".


5.3 Le aziende obbligate nello SMAP

Nello SMAP, che l'azienda sia obbligata al versamento della contribuzione verso il Fondo Tesoreria Inps, viene detto tramite l'archivio opzioni dello studio di consulenza.

SMAP → Studio di consulenza → (bottone) Opzioni

<div> <div>Fondo Tesoreria</div> <div></div> </div>		Premi il bottone "Applicabilità dit" per impostare le eccezioni		
Opzione	Descrizione	Se non scegliete	La vostra scelta generale	Il nostro suggerimento
066	Fondo Tesoreria - Azienda Obbligata?(Y/N)	N	N	N
067	Fondo Tesoreria - Dipendente obbligato?(Y/N)	Y	N	Y

5.3.1.1 Le opzioni da attivare

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 44

Nella procedura è possibile correggere sia il dettaglio del singolo dipendente che il risultato finale, tenendo presente che la procedura ottiene la media annuale dividendo il numero delle giornate diviso 312 o diverso divisore calcolato dalla procedura o indicato dall'operatore.

Nell'archivio delle opzioni c'è un gruppo di opzioni dedicato al Fondo Tesoreria Inps:

L'opzione nr. 66 consente di impostare le aziende obbligate al versamento e la data di inizio dell'obbligo. Per le aziende con almeno 50 dipendenti nel 2006 la data di inizio dell'obbligo è il 1 gennaio 2007. Per le aziende che iniziano nel 2007 l'obbligo:

- può scaturire da subito perché non occorre aspettare dicembre per calcolare la media e nessuno vieta di comunicare all'Inps sin dal primo mese di inizio dell'attività di essere "azienda con almeno 50 dipendenti;
- può scaturire a dicembre dopo aver calcolato la media dell'anno solare in corso. In questo caso occorre indicare come data di inizio dell'obbligo il primo periodo di paga, quello di inizio dell'attività;
- in presenza di fusioni incorporazioni che obbligano il soggetto incorporante all'obbligo la data di decorrenza dell'obbligo è dal periodo di paga in cui è avvenuta la fusione o l'incorporazione.

L'opzione nr. 67, viene presa in considerazione dalla procedura solo se attiva la 66, altrimenti viene ignorata e consente di indicare alla procedura quali dipendenti escludere (l'opzione è impostata in modo tale da considerare tutti i dipendenti inclusi).


5.3.1.2 Trattamento dei dipendenti esclusi

Per "default" tutti i dipendenti sono assoggettati all'obbligo se l'azienda è assoggettata. Ma non tutti i dipendenti sono soggetti all'obbligo è compito dell'operatore individuare i dipendenti esclusi ed impostare l'opzione 67 per questi dipendenti.

Sono esclusi comunque dall'obbligo di contribuzione i seguenti lavoratori:

- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l'obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l'esclusione dall'obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l'ENPAIA);
- lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell'accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall'obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell'edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Ovviamente se l'azienda occupa solo lavoratori esclusi non è soggetta all'obbligo, mentre è soggetta all'obbligo se almeno un lavoratore è incluso.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 45

Ovviamente i dipendenti che accantonano il Tfr presso altri enti o dipendenti che non maturano il fondo vengono esclusi dalla procedura in quanto privi di base imponibile e di relativa contribuzione. Per le altre tipologie di esclusione, al momento, non sappiamo se l'esclusione è un obbligo o una facoltà. Pensiamo per esempio ad aziende, stabilmente oltre i 50 dipendenti e che ricorrono al tempo determinato per brevi periodi dell'anno, sarebbe più semplice considerare inclusi anche i lavoratori a tempo determinato, anche se il rapporto di lavoro è inferiore ai tre mesi.

Esempio: Ditta con lavoratori stagionali: l'azienda occupa solo lavoratori stagionali ed un impiegato per l'intero anno e nel 2006 ha superato la media di 50 dipendenti.

In questo caso l'azienda è obbligato per il solo impiegato mentre non ha l'obbligo per tutti gli altri, per cui occorre impostare l'opzione 66 come azienda obbligata; l'opzione 67 con esclusione di tutti i dipendenti e inclusione del solo impiegato.

Esempio: Ditta con lavoratore a tempo determinato inferiore a 3 mesi.

Non sappiamo se il non versare è un obbligo o una scelta, perché semplificherebbe di molto le procedure aziendali il decidere di versare per tutti.

Ad ogni modo nella procedura in questo caso occorre impostare l'Opzione 67 per il dipendente interessato nel seguente modo:


a partire dalla data di assunzione: escluso;

a partire dalla data di proroga: incluso.

Elenco	Applicabilità dell'opzione al dipendente					
Studio						
Opzioni	Ditta	Denominazione	Dip	Cognome e nome	A partire dal	Y/N
Applicabilità dit	1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE SRL	23	IMPIEGATO V LIVELLO (MSSLRD57C1	01/01/2007	N
Applicabilità dip	1041901	GLOBAL LABORATORY SERVICE SRL	23	IMPIEGATO V LIVELLO (MSSLRD57C1	01/04/2007	Y
Opzione >>						


5.4 Le voci retributive da utilizzare nel cedolino

Pur essendo versamenti verso l'Inps abbiamo deciso di classificare tutte le voci inerenti la contribuzione e le prestazioni del "Fondo Tesoreria Inps" nella classe 509 in modo da avere un raggruppamento omogeneo e decidere successivamente come trattarle ai fini contabili.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 46

Classe	509	Oneri verso Fondo Tesoreria Inps (509)	Tutte le tipologie
Elemento	2999	Fondo Tesoreria - Vers. del Mese	Tutte le regole
Visualizza	Elementi della retribuzione e del reddito		
Elementi			
Classe >>			
<< Classe			
Classi			
Trattamento			
Formule			
Basi calcolo			
Dtg formula			
Valori			
Fondi			
Raggruppamenti			

Viene prima calcolata l'intera somma e contestualmente viene trattenuta la somma non compensabile.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 47

5.4.1.3 Lo sgravio contributivo sul Fondo Garanzia del Tfr

La voce di contabilizzazione dell'esonero dal versamento del contributo ex. Art. 2 L. 297/82 è stata classificata nella classe 300 (oneri verso l'Inps) con il codice 6007 e trattata, anche ai fini contabili, come un normale sgravio contributivo.

Classe	300	Oneri verso l'Inps (300)	Tutte le tipologie
Elemento	6008		Tutte le regole
Visualizza	Elementi della retribuzione e del reddito		
Elementi			
Classe >>			
<< Classe			
	Id	Descrizione	Tipo +- +- Codice Codice Um Um Tratt.to Tratt.to voce c/dip c/dl Dm10 Tributo StdxdStdxdM Contributivo Fiscale
	6007	Inps - Esonero ctr. 297/82 L. 296/2006	21 VN N C IM IM Esclusa Si/ded

La voce viene utilizzata solo per "Fondo Tesoreria", (per l'esonero spettante in presenza di trasferimento del Tfr al fondo pensione la procedura utilizza la voce 6008).


Sul DM10 l'importo verrà esposto con il codice "TF02" (nel caso di fondi pensione verrà esposta con il codice "TF01"). In presenza contemporanea di trasferimento al fondo pensione e trasferimento al fondo tesoreria la procedura deve determinare la quota parte da indicare sul codice "TF02" e la quota parte da indicare sul codice "TF01".

5.5 Contribuzione e prestazioni nel Cedolino

La procedura calcola gli arretrati dovuti al momento della prima elaborazione del cedolino e in caso di ricalcolo o di variazione del cedolino corrente non vengono più ricalcolate. Le competenze del Fondo Tesoreria correnti vengono calcolate e ricalcolate ad ogni variazione del cedolino.

Gli arretrati vengono determinati secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una **quota** di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura totale**, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese **precedente** quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura residuale**; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicitate, l'**intero** TFR maturando a forme pensionistiche complementari;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l'**intero** TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese **precedente** quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga **precedente** quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzioni riportate nella Parte Seconda della circolare n.70/2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una **quota** di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura totale**, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese **precedente** quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in **misura residuale**.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 48

5.6 Contribuzione e prestazioni nel fondo Tfr aziendale

Ai fini del fondo del Tfr aziendale le quote versate al Fondo Tesoreria, vengono considerate, “Quote trasferite”, al pari delle quote di Tfr trasferite al Fondo Pensione, pertanto scompaiono dal Fondo Tfr aziendale. Sugli archivi storici mensili e annuali la procedura annota separatamente i movimenti verso il Fondo Tesoreria, dai movimenti verso gli altri Fondi Pensione.


5.7 Contribuzione e prestazioni nel DM10

I movimenti a debito o a credito relativi al fondo Tesoreria vengono portati normalmente sul DM10 con i codici relativi. In questa prima versione la procedura, in sede di calcolo del cedolino, considera le prestazioni sempre capienti sulla contribuzione (Codici DM CF01+CF02). In fase di elaborazione verifica la capienza dei codici PF10+PA10 sui codici CF01+CF02 in caso di in capienza segnala l'errore all'operatore il quale deve suddividere gli importi indicati con i codici PF10 e PA10 nei codici PF20 e PA20 sino a capienza dei contributi dovuti. Se anche i contributi sono incapienti occorre decurtare la quota anticipata al dipendente sino a capienza.

Questa fase di calcolo verrà resa automatica o migliorata con le versioni successive.

5.8 Contribuzione e prestazioni in Emens

Le contribuzioni e le prestazioni verso il Fondo Tesoreria devono essere esposte separatamente nel flusso EMENS nel nuovo elemento (vedi il capitolo dedicato all'emens).

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 49

6 FONDI PENSIONE

Nello SMAP abbiamo codificato tutti i fondi pensione autorizzati ad oggi dalla COVIP, sia quelli negoziali, sia quelli aperti, sia i piani pensionistici individuali.

Per ogni Fondo Pensione abbiamo definito le voci, il relativo calcolo e il relativo trattamento e per i fondi negoziali il contratto collettivo di riferimento.

All'archivio dei fondi pensione si accede con il percorso:

SMAP → Prontuario → Contributi → Contributi → Codifica dei fondi pensione

Visualizza	Elenco dei fondi pensione				
CCNL	Codice	Tipo Fondo	Denom Breve	Società	Iscrizione Albo
	1	FPN	FONCHIM		1
	2	FPN	FONDENERGIA		2
	3	FPN	QUADRI E CAPI FIAT		3
	4	FPA	PREVIRAS	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.	4
	5	FPA	PASCHI PREVIDENZA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5
	6	FPA	ALMEGLIO	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	6
	7	FPA	FONDO PENSIONE FIDEURAM	FIDEURAM INVESTIMENTI - SOCIETÀ	7
	8	FPA	PREVIGEN GLOBAL	GENERALI VITA S.P.A.	8
	9	FPA	PREVIGEN VALORE	GENERALI VITA S.P.A.	9
	10	FPA	PREVID-SYSTEM	INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.	10

Denominazione Lunga
ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA

Gen Voci


Classe delle voci del fondo	513	Oneri verso FP FONDENERGIA (513)
Voce per il conferimento Tfr	6061	FONDENERGIA - Quote Tfr(6061)
Voce rivalutazione/Interessi del 2,74%	6062	FONDENERGIA - Rivalutazione Interessi(6062)

Note

Ad ogni fondo pensione è stata associata una classe del piano generale delle voci che raggruppa tutte le voci utili per il conferimento del Tfr e il calcolo della relativa contribuzione dovuta.

Classe	668	Oneri verso FP ARTIFOND (668)	Tutte le tipologie
Elemento	6494	ARTIFOND - Quote Tfr	Tutte le regole
Visualizza	Elementi della retribuzione e del reddito		
Elementi			
Classe >>			
<< Classe			
Classi			
Trattamento			
Formule			
Basi calcolo			
Dati formula			
	Id	Descrizione	Tipo +- +- Codice Codice Um Um Tratt.to Tratt.to voce c/dip c/dl Dm10 Tributo StdxdStdxdM Contributivo Fiscale
	6494	ARTIFOND - Quote Tfr	24 VF T DD IM IM Esclusa Esclusa
	6495	ARTIFOND - Rivalutazione Interessi	21 VN N D IM IM Esclusa Esclusa
	6496	ARTIFOND - Iscrizione c/dl	21 VF N D IM IM M900/10% fnd pensio
	6497	ARTIFOND - Iscrizione c/dip	22 VE T DD IM IM Esclusa fnd pensio
	6498	ARTIFOND - Contributi c/dl	21 VF N D % % M900/10% fnd pensio
	6499	ARTIFOND - Contributi c/dip	22 VE T DD % % Esclusa fnd pensio

Per i fondi negoziali o per fondi aperti con adesione contrattuale abbiamo codificato le relative modalità di contribuzione.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 50

Visualizza		Contratti associati al fondo e relativa contribuzione											
CCNL						ISCRIZIONE				CONTRIBUZIONE			
		Id Ccnl	Contratto	dal	c/dl Voce	c/dl Importo	c/dip Voce	c/dip Importo	c/dl Voce	c/dl %	c/dip voce	c/dip %	Quando Calcolo
		1	ABBIGLIAMENTO - Artigia	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		22	ALIMENTARI - Artigianato	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		32	AUTOTRASPORTO MER	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		34	BARBIERI E PARRUCCHI	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		56	CERAMICA - Artigianato (d	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		61	CHIMICA - Artigianato (61)	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		116	GRAFICA ED EDITORIA (15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		125	LAPIDEI - Artigianato (125)	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		130	LAVANDERIE - Artigianato	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		134	LEGNO E ARREDAMENT	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		142	METALMECCANICA - Artig	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		151	OCCHIALI - Artigianato (15	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		154	ODONTOTECNICA (154)	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		159	OREFICERIA - Artigianato (15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2
		197	SERVIZI DI PULIZIA - Arti	15/07/99	6496	5,16	6497	5,16	6498	1	6499	1	2

La procedura in assenza di interventi da parte dell'operatore, al dipendente che ha scelto di aderire al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di categoria applica i contributi e le quote di iscrizione definite dal contratto.

Se il dipendente ha una contribuzione propria sulla scheda individuale del dipendente è possibile definire:

- 2) La quota di Tfr destinata al fondo Pensione;
- 3) La maggiorazione della quota contributiva rispetto a quella contrattuale;
- 4) Una contribuzione propria definendo voci e modalità di calcolo direttamente sul dipendente.

6.1 Il conferimento del Tfr

Valida dal	Il Primo Periodo Paga utile
01/01/07	01/01/07
01/06/07	01/07/07

La procedura calcola il conferimento del Tfr a condizione che sulla scheda del dipendente sia stato indicato il fondo pensione di adesione, sia per scelta del dipendente sia per silenzio assenso a partire dal periodo di paga in corso alla data di validità indicata dal dipendente a decorrere dal primo periodo di paga utile indicato sempre sulla scheda.


Il Tfr viene conferito a condizione che il periodo di paga corrente sia pari o superiore alla data "valida dal" e al "primo periodo di paga utile"

La procedura calcola anche gli arretrati dovuti quando, il primo periodo di paga utile è superiore al periodo di inizio di validità e l'operatore ha richiesto il calcolo degli arretrati.

La percentuale di conferimento del Tfr è indicata sulla scheda del dipendente.

Per poter gestire alcune eccezioni nell'archivio abbiamo previsto la possibilità di specificare il tipo di quota di Tfr da calcolare:

- QTFR – Quota percentuale sul Tfr netto del periodo;
- QRUT – Quota percentuale sulla Retribuzione utile del Tfr del periodo;

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 51

- QFIS – Importo fisso mensile sul Tfr netto del periodo.

Le tre modalità di conferimento del Tfr servono a coprire l'intera gamma di opzioni possibili a disposizione degli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993.

6.2 Il calcolo della contribuzione dovuta

La procedura calcola la contribuzione quando il dipendente ha scelto di aderire ad un fondo pensione (non viene mai calcolata nel caso di silenzio-assenso).

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR maturando;
- i contributi a carico del lavoratore;
- i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.


Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi.

Le modalità di calcolo possono essere definite sul contratto oppure sulla scheda del dipendente.

6.2.1 La contribuzione contrattuale

Se definite sul contratto la procedura calcola e porta in cedolino le voci previste dal contratto e in più calcola anche il contributo volontario aggiuntivo. Se definite sulla scheda del dipendente la procedura calcola e porta in cedolino solo le voci indicate, senza considerare il contributo volontario aggiuntivo.

In questo caso occorre indicare 'N' nel campo "La contribuzione è individuale?".

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 52

Fondo Pensione	61	COMETA
Data Adesione	10/05/2007	Perc Tfr da conferire 100,00 %Ctr Volontario aggiuntivo
Verso anche gli arretrati nle primo periodo di paga	Y	Verso anche le eventuali quote iscrizione
La contribuzione è individuale? (Se N calcolo quella derivante dal contratto e devi lasciare in bianco le voci)		
N		
Contribuzione c/dl		%
Contribuzione c/dip		%
Quando calcolo la contribuzione		
Nota		
<input type="button" value="DSC"/> <input type="button" value="DBG"/>		

La contribuzione viene calcolata in automatico dalla procedura solo se presente sul contratto e quindi solo per i fondi pensione contrattuali, non viene calcolata quando il dipendente aderisce ad un fondo pensione aperto o a un piano pensionistico individuale.

La contribuzione, se in percentuale sulla retribuzione utile del Tfr, viene calcolata su ogni prospetto (modalità di calcolo =1) altrimenti viene calcolata sull'ultimo prospetto del mese (modalità di calcolo=2).

Se la modalità di calcolo è uguale a 2 e la mensilità aggiuntiva viene calcolata nel cedolino della mensilità ordinaria la contribuzione viene calcolata due volte.

6.2.2 La contribuzione per adesione individuale al fondo


Quando il dipendente aderisce individualmente al fondo pensione e occorre calcolare la contribuzione, sia a carico del dipendente che a carico del datore di lavoro, occorre impostare a "Y" il campo "La contribuzione è individuale?", della scheda del dipendente.

La contribuzione a carico del datore di lavoro dovrebbe essere la stessa prevista dal contratto per l'adesione al fondo contrattuale. In questo caso occorre indicare la percentuale e la base di calcolo su cui deve essere calcolata (di solito la Retribuzione utile per il Tfr).

Fondo Pensione	5004	INA ASSITALIA PRIMO
Data Adesione	01/04/2007	Perc Tfr da conferire 100,00 %Ctr Volontario aggiuntivo
Verso anche gli arretrati nle primo periodo di paga	Y	Verso anche le eventuali quote iscrizione
La contribuzione è individuale? (Se N calcolo quella derivante dal contratto e devi lasciare in bianco le voci)		
Y		
Contribuzione c/dl	6774	INA ASSITALIA PRIMO - Ctr c/dl(6774) % 1,55
Contribuzione c/dip	6775	INA ASSITALIA PRIMO - Ctr c/dip(6775) % ,55
Quando calcolo la contribuzione	1	
Base Calcolo(Se diversa da Rutfr)	1637	BCAA - Retr. utile TFR periodo di paga corrente(1637)

La contribuzione a carico del dipendente non deve essere minore di quella minima prevista dal ccnl per aver diritto anche al contributo del datore di lavoro.

Alcuni fondi prevedono la quota individuale in importo fisso. In questo caso l'importo va indicato direttamente in "Voci per cedolino" dell'archivio del dipendente e non va indicato nella scheda di scelta del Tfr del dipendente.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 53

Fondo Pensione	5006	ALLEATA PREVIDENZA	
Data Adesione	28/06/2007	Perc Tfr da conferire	100,00
Verso anche gli arretrati nle primo periodo di paga		Verso anche le eventuali quote iscrizione	
Y		Y	
La contribuzione è individuale? (Se N calcolo quella derivante dal contratto e devi lasciare in bianco le voci)			
Y			
Contribuzione c/dl	6873	ALLEATA PREVIDENZA - Ctr ccnl metalmeccanici c/dl	% 1,2
Contribuzione c/dip			%
Quando calcolo la contribuzione	3		
Base Calcolo(Se diversa da Rutfr)	1650	BCEC - Fondo pensione Cometa(1650)	
Nota	quota c/ dip in voci per cedolino		

Per completezza di informazione sulla scheda Tfr del dipendente consigliamo di inserire in nota che “quota c/dip pari a 50 euro si trova in voci per cedolino”.

6.3 Le quote di iscrizione

Se sulla scheda del dipendente è stato chiesto di calcolare le quote di iscrizione la procedura porta nel cedolino le quote di iscrizione a carico del datore di lavoro e del dipendente definite sul contratto.

Le quote di iscrizione vengono calcolate sono una volta.

6.4 Il calcolo della rivalutazione del 2,74%

La procedura calcola la rivalutazione sulla quota di Tfr versato in ritardo nella misura dell'Indice di Rivalutazione del Tfr in vigore al 31/12 dell'anno precedente.


La rivalutazione viene calcolata per i fondi pensione con le stesse modalità di calcolo indicate dall'Inps per il Fondo Tesoreria (Circolare 70/2007), solo che calcoliamo per mesi di ritardo e non per giorni come indicato dall'Inps.

Quota di Tfr x indice diviso 12 x mesi di ritardo.

Alcuni fondi pensione richiedono la rivalutazione anche per il mese di giugno correntemente versato nel mese di luglio. Lo SMAP non calcola questa rivalutazione. Attualmente la rivalutazione per il mese di giugno versato in luglio non viene richiesta da: Inps; Previndai, mentre gli altri fondi negoziali richiedono il calcolo della rivalutazione anche per il mese di giugno versato in luglio.

6.5 Le modalità di versamento

Ogni Fondo pensione ha la sua specifica modalità di versamento. Al momento la procedura non prevede la preparazione specifica di distinte di contribuzione o preparazione di bonifici.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 54

6.6 Lo sgravio contributivo sul Fondo Garanzia del Tfr

La voce di contabilizzazione dell'esonero dal versamento del contributo ex. Art. 2 L. 297/82 è stata classificata nella classe 300 (oneri verso l'Inps) con il codice 6008 e trattata, anche ai fini contabili, come un normale sgravio contributivo. Sul DM10 l'importo a credito viene esposto con il codice TF01.

6.7 Il contributo di solidarietà del 10%

L'articolo 16 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, dispone che: " Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166".

Si deve apprezzare la diversa e più ampia formulazione di tale norma rispetto a quanto disposto all'articolo 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. n. 314/1997, ultima disposizione intervenuta nel tempo a disciplinare il contributo di solidarietà per finanziamenti datoriali alla previdenza complementare. In particolare la odierna disposizione non contempla più, al fine dell'applicazione della particolare tipologia di contribuzione in questione, l'elemento della previsione contrattuale collettiva di realizzazione delle finalità di previdenza complementare con versamenti a carico del datore di lavoro.


La norma prevede come unico elemento determinante a fondare l'applicazione del particolare regime contributivo delle contribuzioni o somme in questione la destinazione a finalità di previdenza complementare di cui all'articolo 1 della stessa fonte. In base alla nuova previsione, al fine di applicare la contribuzione di solidarietà sugli accantonamenti/contributi/versamenti datoriali alla previdenza complementare in luogo della ordinaria contribuzione, devono allo stato attuale sussistere unicamente i seguenti requisiti:

- la somma/contributo/accantonamento deve in senso ampio avere la destinazione finale predetta;
- la forma di previdenza complementare deve essere una di quelle disciplinate dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 252/2005, approvate dalla COVIP. Ai sensi di tale norma:
- sono «forme pensionistiche complementari collettive» le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, dello stesso decreto, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
- sono «forme pensionistiche complementari individuali» quelle di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto.

Ne consegue che i versamenti datoriali a tutte le forme pensionistiche complementari predette, anche qualora il conferimento del datore di lavoro sia previsto da un semplice accordo individuale tra le parti, devono intendersi esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, che diviene pertanto applicabile anche in caso di contributo del datore di lavoro a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali, purché sussistano per esse tutti i requisiti prescritti dal decreto 252/2005.

Il calcolo del contributo di solidarietà nello SMAP è del tutto automatico evidenziamo in questo contesto che l'Inps con circolare nr. 98/2007 ha fornito le seguenti precisazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario, ai fini della corretta esposizione sul mod.DM10 del contributo di solidarietà del 10%, distinguere il contributo sui finanziamenti datoriali per le finalità di previdenza

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 55

complementare di cui al DLgs 252/2005, da quello dovuto sui finanziamenti datoriali per finalità diverse dalla previdenza complementare¹.

Si forniscono al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare di cui all'articolo 1 del D.LGS. n. 252/2005, le aziende continueranno ad utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:

- **M900**, che assume il nuovo significato di “*contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005*” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
- **M940**, che assume il nuovo significato di “*contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai*”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.


2) Per il versamento del contributo del 10% dovuto su contributi e somme accantonate dal datore di lavoro sotto qualsiasi forma a Casse, Gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, dovranno essere utilizzati i codici di nuova istituzione dei quadri B-C del modello DM10:

- “**M980**”, avente il significato di “*contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd. complementare per la generalità dei lavoratori*” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
- “**M990**”, avente il significato di “*contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd complementare per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai*” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

In corrispondenza dei suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “giornate”.

I datori di lavoro si atterranno alle indicazioni di cui sopra concernenti la nuova esposizione dei contributi, con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

¹ Ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 1, della legge n. 166/1991, invece, il contributo in questione è dovuto anche sui finanziamenti datoriali a Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative non solo previdenziali, ma anche assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 56

7 La liquidazione Tfr

Nello SMAP la liquidazione del Tfr è possibile secondo le seguenti modalità:

- nell'intera misura al momento della risoluzione del rapporto;
- in forma rateale (acconti) a partire dalla risoluzione del rapporto;
- sottoforma di anticipazione.


Tutte e tre le modalità sono automatiche e l'operatore deve semplicemente attivare il meccanismo di inserimento nel cedolino al verificarsi dei diversi eventi.

Elenco Rielabora Tassazione Stampa Acconto Fnd annuo Fnd mensile	Tassazione del trattamento di fine rapporto Anni <input type="text" value="2"/> Mesi <input type="text" value="7"/> Giorni <input type="text" value="01"/>			AL 31/12/2000 Post 31/12/2000 Totale		
	Anzianità	Tfr maturato			1.310,38	1.310,38
	Rapporto tempo determinato (Y/N)	N	Anticipi contrattuali		,00	
	Mesi Tempo Determinato	0	Oneri	89,15	89,15	
	Mesi 01/01/2001-31/12/2005	0	Anticipazioni	,00	,00	
	Anno Imposta	2007	Irpef su anticipazioni	,00	,00	
	Fondo da rivalutare	,00	Quote trasferite	809,11	809,11	
	Indice al	0	Rivalutazione	,00	,00	
	Rivalutazione	,00	Imposta Sostitutiva	,00	,00	
	Imposta sostitutiva	,00	Fondo aziendale	,00	412,12	412,12
1) Se barrata la procedura non aggiorna i dati relativi all'anzianità e ai mesi delle detrazioni			Fondo Tesoreria	809,11 (-)	0	1.221,23
Determinazione dell'aliquota Tfr <input type="text" value="1.221,23"/> Tfr eccedente Totale <input type="text" value="1.221,23"/> Anni <input type="text" value="2,58"/> Reddito rif. <input type="text" value="5.672,81"/> Irpef <input type="text" value="1.304,75"/> Aliquota Media <input type="text" value="23,00"/>		Determinazione dell'imponibile e dell'imposta AL 31/12/2000 Post 31/12/2000 Tfr <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1221,23"/> Riduzione ft Riduzione pt Non erogato <input type="text" value=",00"/> <input type="text" value="621,23"/> Imponibile <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="600"/> Imposta <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="138"/> Detrazione tempo determinato <input type="text" value=",00"/> Detrazione 2001-2005 <input type="text" value=",00"/> Totale imposta <input type="text" value="138"/> Irpef su anticipi <input type="text" value="0"/> Irpef dovuta <input type="text" value="138"/> Ovvero credito <input type="text" value="0"/>		Netto da corrispondere Riv. post 2000 <input type="text" value="0"/> Riv. non erogata <input type="text" value="0"/> - Imposta sost. <input type="text" value="0"/> Riv. netta <input type="text" value="0"/> tfr spettante <input type="text" value="600"/> - Anticipazioni <input type="text" value="0"/> Tfr netto spettante <input type="text" value="600"/> Altre ind.tà imponibili <input type="text" value="0"/> Irpef su altre ind. <input type="text" value="0"/> Netto da corrisp.re <input type="text" value="462"/>		

7.1 Se interamente erogato al momento della cessazione

Nel compilare il prospetto delle presenze del periodo di paga occorre indicare nella colonna "INSERISCO TFr (2)" uno dei seguenti valori:

- Y = Per inserimento del TFr nel cedolino delle mensilità ordinarie;
- N o niente = Per non inserire
- S= Se il Tfr deve essere inserito in un cedolino separato

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 57


INSERISCO								
3.to	cfr (1)	tfr (2)	Ore teor.	Ore ord.rie	Ore assenza	diff	Ore oltre	Ore pres.za
			176	176	0	0	0	176
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			176	176	0	0	0	176
		N	176	176	0	0	0	176

7.2 Se anticipato

Se bisogna erogare una anticipazione al dipendente si procede come al punto 7.1. Dopo aver elaborato il cedolino occorre entrare nel prospetto di tassazione del Tfr e definire con il bottone “Acconto” l’importo effettivo da anticipare al dipendente.

7.3 Se erogato in acconti a partire dalla cessazione

Se bisogna erogare uno o più acconti al dipendente si procede come al punto 7.1. Dopo aver elaborato il cedolino occorre entrare nel prospetto di tassazione del Tfr e definire con il bottone “Acconto” l’importo effettivo da anticipare al dipendente. Se il dipendente non è presente nella lista dei dipendenti, perché licenziato, occorre prima inserire il dipendente nella lista (Prospetti paghe → Lavori In corso → MO Singolo dipendente).

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 58

8 La rivalutazione del Tfr


Lo SMAP calcola in automatico, la rivalutazione del Tfr rimasto in azienda al 31/12 dell'anno precedente in maniera del tutto automatica, mensilmente. La rivalutazione operata mensilmente viene considerata dalla procedura provvisoria sino al calcolo definitivo del saldo dell'imposta sostitutiva. E' solo in questa sede che la procedura, considera definitiva la rivalutazione del Tfr. Per i cessati la rivalutazione viene considerata definitiva al momento dell'erogazione della stessa al dipendente.

L'archivio degli indici di rivalutazione si trova con il seguente percorso:

SMAP → Prontuario → Imposte e tasse → Tabelle varie → Indice Tfr

L'archivio viene aggiornato mensilmente con la manutenzione ordinaria dello SMAP.

Elenco indici		
Id	Valido Dal	Indice
109	15/05/2007	1,01325935
108	15/04/2007	1,0096729
107	15/03/2007	1,00725467
106	15/02/2007	1,00483645
105	15/01/2007	1,00183411
104	15/12/2006	1,02747031
103	15/11/2006	1,02562648
102	15/10/2006	1,02378266
101	15/09/2006	1,02372031
100	15/08/2006	1,02247031
99	15/07/2006	1,02003266
98	15/06/2006	1,01700119
97	15/05/2006	1,01515736
96	15/04/2006	1,01153207
95	15/03/2006	1,00850059
94	15/02/2006	1,00606295

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 59

9 Il Tfr in Emens

La struttura del flusso Emens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTFR> dove sono inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove trovano posto anche le informazioni relative alla scelta effettuata dal dipendente circa la destinazione del TFR.

9.1 Sezione <GESTIONETFR>

La sezione contiene:

- le informazioni relative alla scelta per la destinazione del Tfr
- le informazioni mensili sul Tfr (basi di calcolo e movimentazioni verso il Fondo Tesoreria)

Pur in assenza di chiarimenti e specifiche istruzioni riteniamo che non debbano compilare la sezione le aziende, che devono produrre il flusso EMENS ma con tutti i dipendenti non soggetti alla riforma del Tfr e contestualmente l'azienda risulta esclusa dall'obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria.

Elenco delle opzioni attive

DOPIO CLICK SUL RIGO PER CAMBIARE LA VOSTRA SCELTA GENERALE

Premi il bottone "Applicabilità dit" per impostare le eccezioni

Opzione	Descrizione	Se non scegliete	La vostra scelta generale	Il nostro suggerimento
070	EMENS - L'Azienda compila la sezione <GESTIONETFR>?	Y	N	Y
066	Fondo Tesoreria - Azienda Obbligata?(Y/N)	N	N	N

In presenza di aziende escluse sia dall'obbligo di scelta dei dipendenti sia dall'obbligo di versamento del Tfr al fondo Tesoreria l'opzione 70 deve essere posta a 'N'.

9.1.1 Sezione <DESTINAZIONETFR>

La sezione contiene le informazioni relative alla scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Riteniamo che la sezione non debba essere compilata se:


- la scheda di scelta del dipendente risulta completamente vuota (il dipendente non ha ancora scelto)
- la scheda di scelta del dipendente risulta compilata con: Escluso dall'obbligo

9.1.1.1 Tipo Scelta

Codice che identifica la modalità con cui è stata effettuata la scelta ovvero l'applicazione del silenzio-assenso.

Ammette i seguenti valori:

- **T1** Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR1 (lavoratori occupati al 31/12/2006).
- **T2** Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR2 ovvero secondo quanto previsto dal punto 1 della Delibera COVIP del 21/3/2007. (lavoratori il cui rapporto ha inizio in data successiva al 31/12/2006 ovvero che rieffettuano la scelta per l'insorgere di nuove opportunità a seguito del cambio di rapporto di lavoro).

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 60

- **SA** Silenzio-assenso (lavoratori che non hanno manifestato la loro volontà entro il termine del 30/6/2007, se occupati al 31/12/2006, ed entro sei mesi dalla data di assunzione, se assunti successivamente al 31/12/2006).
- **SP** Scelta effettuata precedentemente al 31/12/2006 (lavoratori non tenuti alla compilazione del mod.TFR1 o TFR2)
- **VR** Variazione della scelta effettuata in precedenza nell'ambito dello stesso datore di lavoro

9.1.1.2 Data Scelta

Elemento obbligatorio espresso nel formato "AAAA-MM-GG". Va indicata la data in cui è stata effettuata la scelta (TipoScelta: T1, T2, VR) ovvero la data scadenza del periodo entro il quale la scelta doveva essere operata, nel caso di silenzio-assenso (TipoScelta: SA). In caso di scelta effettuata in precedenza (TipoScelta: SP) dovrà essere indicato convenzionalmente la data 2006-12-31.

9.1.1.3 Profilo del lavoratore

Elemento obbligatorio, qualora il valore dell'elemento <TipoScelta> indichi una modalità esplicita che abbia comportato la compilazione dell'apposito modello da parte del lavoratore (TipoScelta: T1/T2). Profilo del lavoratore in base al quale si differenziano le possibili scelte.

In riferimento all'iscrizione alla previdenza obbligatoria assume i seguenti valori:

- A93 se iscritto alla previdenza obbligatoria anteriormente al 29/4/1993;
- P93 se iscritto alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/4/1993.

In riferimento alla previdenza complementare assume i seguenti valori:

- S1 – Iscritto alla previdenza complementare ante 31/12/2006 con versamento integrale o di una quota di Tfr
- S2 – Iscritto alla previdenza complementare ante 31/12/2006, senza versamento integrale o di una quota del Tfr
- NO – Non iscritto a previdenza complementare al 31/12/2006

9.1.1.4 Scelta destinazione

Deve contenere almeno uno dei seguenti elementi, a seconda della scelta effettuata:


- **<SceltaTFR>** Riporta le informazioni relative al soggetto gestore (Azienda o Fondo di Tesoreria) della quota o della totalità di TFR destinato alla gestione ex art.2120 del C.C.

Se presente, contiene il seguente elemento:

- **<FondoTesoreria>**

Indica se la quota, o la totalità, di TFR conservato ex art.2120 C.C. è versata al Fondo di Tesoreria ovvero è accantonata in azienda. Può assumere i seguenti valori:

- **SI** Versamento al Fondo di Tesoreria in quanto azienda con almeno 50 dipendenti, o comunque lavoratore per il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento in seguito a trasferimento societario
- **NO** Accantonamento in azienda, in quanto trattasi di azienda con meno di 50 dipendenti, o comunque di lavoratore per il quale non sussiste l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria (es. lavoratore a domicilio, lavoratore a tempo determinato inferiore a 3 mesi, ecc.)

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 61

• **<SceltaPrevCompl>** Riporta le informazioni relative alla quota o alla totalità di TFR destinato alla previdenza complementare.

Se presente, contiene i seguenti elementi:

- **<DataAdesione>** Elemento obbligatorio espresso nel formato “AAAA-MM-GG”. Indica la data di adesione alla previdenza complementare.
- **<FormaPrevCompl>** Elemento obbligatorio. Indica la forma di previdenza complementare scelta. Il codice identificativo coincide con il numero di iscrizione all'albo COVIP.
- **<TipoQuotaPrevCompl>** Elemento obbligatorio. Indica la tipologia della percentuale indicata nell'elemento **<MisuraPercPrevCompl>** di seguito specificato e relativo alla quota di TFR destinata alla previdenza complementare. Può assumere i seguenti valori:
 - **QTFR** Quota percentuale del TFR
 - **QRUT** Quota percentuale della retribuzione utile o convenzionale
 - **QFIS** Quota fissa

L'indicazione di diverse tipologie comporterà anche significati diversi dell'elemento **<BaseCalcoloPrevCompl>** di **<MeseTFR>**.

- **<MisuraPercPrevCompl>** Elemento obbligatorio. Indica la quota, in base a quanto indicato nel precedente elemento **<TipoQuotaPrevCompl>**, destinata alla previdenza complementare. E' quindi una percentuale che deve essere espressa in centesimi e può quindi assumere valori compresi tra 1 (0,01 %) e 10000 (100 %) nel caso di tipologie che prevedano l'indicazione di una quota percentuale (QTFR, QRUT). Nel caso invece di quota fissa (QFIS) dovrà essere indicato il valore 0 (zero) onde mantenere l'obbligatorietà dell'elemento.


Nel caso di integrale mantenimento del TFR ex art.2120 del C.C., risulterà presente il solo elemento <SceltaTFR> e omesso quello relativo alla <SceltaPrevCompl>. Analogamente nel caso di destinazione dell'intero TFR a previdenza complementare, risulterà assente l'elemento <SceltaTFR> e invece presente l'elemento <SceltaPrevCompl>. Nel caso di scelta mista risulteranno presenti entrambi gli elementi e la misura della quota TFR ex art.2120 del C.C. sarà determinata complementariamente alle informazioni contenute nell'elemento <SceltaPrevCompl>.

9.1.2 Sezione <MESETFR>

La sezione non viene compilata se l'azienda non è soggetta al fondo tesoreria e se il dipendente è escluso dall'obbligo, viene compilata in tutti gli altri casi, compreso i mesi di mancata scelta del dipendente.

9.1.2.1 Base calcolo TFR

Elemento obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero). Importo mensile preso a base del calcolo del TFR. Deve essere indicato per la generalità dei lavoratori indipendentemente dalla destinazione del TFR alla previdenza complementare o al mantenimento ex art.2120 del C.C. e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal versamento al Fondo di Tesoreria o dall'accantonamento in azienda. Tale importo fa riferimento esclusivamente al mese corrente, e non quindi a eventuali periodi pregressi. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 62

MeseTfr.basecalcolotfr	=	Sommatoria della voce 6081 (Tfr netto del cedolino)
------------------------	---	---

9.1.2.2 Base calcolo previdenza complementare

Elemento che può essere assente qualora l'intero TFR sia stato mantenuto ex art.2120 del C.C., in caso contrario dovrà contenere un valore congruo con quanto dichiarato negli elementi <TipoQuotaPrevCompl> e <MisuraPercPrevCompl> di <SceltaPrevCompl> all'atto della scelta di destinazione del TFR.

In particolare nel caso di:

- quota percentuale di TFR (QTFR), l'importo di TFR del mese al quale applicare l'aliquota;
- quota percentuale di retribuzione utile (QRUT), l'importo della retribuzione utile o convenzionale del mese al quale applicare l'aliquota;
- quota fissa (QFIS), l'importo mensile effettivamente versato al Fondo di previdenza complementare.

Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi con decimali così come descritto nelle indicazioni generali. L'importo viene posto pari a "0" in presenza di quota fissa.

MeseTfr.basecalcoloprevcompl	=	Il valore viene calcolato dalla procedura in funzione della scelta del dipendente.
------------------------------	---	--


9.1.2.3 Sezione <MESETESORERIA>

La sezione viene compilata a partire dal cedolino, se presenti le voci di movimentazione del Fondo Tesoreria.

Contribuzione.importo_corrente	=	Sommatoria della voce 2999 (CF01 in DM10)
Contribuzione.importo_pregresso	=	Sommatoria della voce 6000 (CF02 in DM10)
Prestazione.importo_liquidazione	=	Sommatoria delle voci 6002+6003 (PF10+PF20 in DM10)
Prestazione.importo_anticipazione	=	Sommatoria delle voci 6004+6005 (PA10+PA20 in DM10)

9.2 Sezione <TFR>

Continua ad essere esposto in EMENS del mese di febbraio il valore del fondo aziendale al 31/12 dell'anno precedente.

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 63


10 Il calcolo dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva sia in acconto che saldo prevede le seguenti fasi: elaborazione, controllo a video, stampa, riversamenti in F24 degli importi da versare.

I comandi sono disponibili seguendo i seguenti percorsi:

SMAP → Archivio prospetti paghe → Prospetti Paghe → Procedure collegate → Acconto o saldo imposta sostitutiva


SMAP → Archivio prospetti paghe → Prospetti Paghe → Stampa → Stampa fondi → Acconto o saldo imposta sostitutiva

	Titolo: TFR - La riforma de Tfr	Codice TFR_2007	Versione 1.00
	Tipologia Documento: Guida Utente	Data 07/07/2007	Pagina 64

11 La stampa del fondo Tfr

I comandi di stampa del fondo sono disponibili seguendo il seguente percorso:

SMAP → Archivio prospetti paghe → Prospetti Paghe → Stampa → Stampa Fondi → Tfr



The screenshot shows the SMAP software interface. The 'Stampa' menu is open, displaying a list of printing options. The 'Stampa fondi' option is highlighted. The interface also shows a table with columns: 'Contribuiti', 'Lavorati', 'Inail', 'Minimale', and 'Minimo Cc'. The table contains data for the period 01/07/07 to 31/07/07.

Contribuiti	Lavorati	Inail	Minimale	Minimo Cc
0	0	25	0	0
0	0	0	0	0

The 'Stampa' menu options include:

- Stato lavori
- Stampa cedolino laser (versione precedente)
- Stampa cedolino laser (versione corrente)
- Stampa cedolino tipografico
- Stampa cedolino tipografico (carta bianca)
- Stampa competenze di fine rapporto
- Stampa conguagli
- Stampa dettaglio oneri contributivi
- Stampa dettaglio elementi retributivi
- Stampa fondi**
- Stampa costi
- Esporta stampa costi in EXCEL
- Stampa storico
- Reddito annuo
- Stampa bonifici Est

The 'Stampa fondi' submenu options include:

- Fondi per ditta
- Fondi per ditta con elenco dipendenti
- Fondi per dipendente
- Fondi per dipendente (solo q.ta)
- Comunicazione situazione fondi dip.**
- TFR mensile
- Fondo TFR fine mese
- Fondo TFR con selezione del periodo
- Fondo TFR (Rtf orizzontale)
- Fondo TFR per centro di costo con selez. periodo
- Fondo TFR per centro di costo (RTF orizzontale)